CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SEDUTA DELL' 8 GIUGNO 2023

SEDUTA N. 8

L'anno duemilaventitré, il giorno di giovedì 8 giugno, alle ore 18.35 il Consiglio metropolitano si riunisce in modalità mista (in presenza e in modalità telematica) mediante lo strumento della audio-videoconferenza - ai sensi del decreto del Sindaco metropolitano n. 45 del 31.03.2022 - convocato per le ore 18.30, per l'esame degli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione prot. CMRC 0091692 del 05.06.2023.

Presiede il Vicesindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.

Assiste il Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dott. Paolo Caracciolo.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Invito il Segretario generale ad effettuare l'appello dei Consiglieri presenti.

Il Segretario Generale CARACCIOLO PAOLO. Grazie, buonasera.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Un attimo solo controlliamo se ci sentono. Chi è collegato ci sente? Perfetto, perfetto allora possiamo fare l'appello, prego Segretario.

Procedutosi da parte del Segretario Generale all'appello nominale, risultano presenti n. 15 Consiglieri (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

[Risultano in presenza: Di Stefano Marco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Sanna Pierluigi

Risultano in audio-videoconferenza: Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Lavalle Federica, Pascucci Alessio, Proietti Antonio]

Nel corso della seduta risultano altresì presenti i Consiglieri: Ferrarini Massimo, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pucci Damiano.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. È assente giustificata la Consigliera Pieretti che ha presenziato alle esequie della Vicepresidente del Consiglio Comunale di Monterotondo, precocemente scomparsa. Se siamo tutti d'accordo, proporrei all'aula, non appena il Segretario ha dato riscontro rispetto all'appello, un minuto di silenzio. Sono presenti 15 Consiglieri, la seduta è valida.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Presidente, se posso, se è possibile, solo un minuto, perché io faccio parte del gruppo di opposizione del Comune di Monterotondo e volevo semplicemente dedicare un minuto di ricordo a….

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Prego collega.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Grazie, grazie. Niente, sarò brevissimo perché comunque credo che Simona faceva parte del gruppo del PD, speravo che ci fosse la Consigliera Pieretti per ricordarla insomma, anche perché chiaramente ha vissuto con quel gruppo politico una vita intensa, quella politica, però, diciamo, quello che ha colpito la nostra comunità, è purtroppo la morte di una persona così giovane, ventinove anni, improvvisa per noi, per noi tutti come comunità è stato un shock. Noi siamo vicini alla famiglia, per quanto possiamo, diamo le nostre condoglianze anche al gruppo del PD, perché comunque ha perso una persona caratteristica per la sua gentilezza, per l'estrema gentilezza e per il sorriso, che si è data anche professionalmente all'attività sociale perché era un assistente sanitario, quindi insomma, un lavoro anche impegnativo, solo questo. Grazie mille.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Capobianco, siamo vicini al vostro dolore, io ho voluto delegare proprio la consigliera Pieretti alle esequie perché penso che la Città Metropolitana non potesse essere rappresentata in modo migliore rispetto a voi Consiglieri di Monterotondo e, l'ho sentita poco fa, e non era davvero in grado di partecipare al Consiglio, mi ha detto che se volevamo si sarebbe collegata, ma mi sono preso la licenza insomma di esonerarla, visto che era davvero distrutta.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Mi sembra giusto, sono assolutamente d'accordo.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Immagino che sarà distrutto anche lei, sono cose che…

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Non è, non è facile, perché comunque, è brutto a dirsi, ma parliamo comunque di una persona estremamente giovane, soprattutto una persona veramente aperta al dialogo, cercava sempre e comunque soluzioni, una persona che non aveva aggressività, un po' fuori dagli schemi della politica, ecco, questo posso dirlo con molta tranquillità.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Capobianco.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Grazie a voi.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. ... *(parola non chiara)* ... unanimemente al vostro fianco. Se mi accettate l'ingresso del Consigliere Parrucci, perché sta dicendo che non riesce ad entrare, per cortesia, e credo, se non vado errato, di vedere il Consigliere Ferrarini che si è unito a noi, e l'avevamo già segnato tra i presenti, giusto Segretario?

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Buonasera Vicesindaco, buonasera a tutti i Consiglieri.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Appena risolve Parrucci siamo al completo. Dichiaro valida la seduta, apro i lavori, nomino scrutatori, i Consiglieri Giammusso, Marini e Irato.

Iniziamo con la “Revisione del regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza, l'attività di consulenza, la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale numero 69 del 16 giugno 2000”. Prego Consigliera Chioccia.

La Consigliera CHIOCCIA MANUELA. Grazie Presidente. Arriviamo in aula per proporre questa deliberazione, si tratta proprio come lei diceva poc'anzi, il regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza e l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Un regolamento che acquisisce delle modifiche che ci sono, si sono succedute negli anni, a partire da quella del 2006 che è stata emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, quindi la direttiva del 2006, la 123, acquisisce anche alcune altre modifiche che ci sono state negli anni, nello specifico il Decreto Legge 138 del 2011, il Decreto 201 sempre del 2011, Decreto Legge numero 1 del 2012 e tutta una serie di modificazioni rispetto alla legge madre che è del 1991, la principale modifica, al di là degli aggiustamenti che ci sono e che vi sono stati forniti attraverso il regolamento con l'anteposto, quindi abbiamo il testo vigente e il testo con le proposte di modifica. La principale modifica è che prima la Città metropolitana rilasciava l'autorizzazione in base a un coefficiente numerico, con questa modifica praticamente si liberalizza, è sufficiente presentare una comunicazione di inizio attività, quindi una semplice SCIA. Altre piccole modifiche sono state aggiunte nel sistemare il testo, visto che comunque è datato e quindi aveva necessità di piccole revisioni, all'interno del regolamento, quella più importante è quella che vi ho detto, che non ci sarà più un regime di autorizzazione nei confronti del prestatore, ma invece si tratterà di una comunicazione di inizio attività, quindi una SCIA. Non so se ci sono domande da parte dei colleghi.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliera. Mi date per favore per entrati il Consigliere Parrucci e il Consigliere Pucci per cortesia, semmai al consigliere Pucci rimandategli il link, perché ho capito che è un problema del link. Parrucci è dentro?

Il Consigliere PARRUCCI DANIELE. Sì, sono entrato, grazie Vicesindaco.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Mi risolvete un attimo il Consigliere Pucci, che scrive? Perfetto.

Voce indistinta. Ho girato adesso il nuovo link.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Benissimo. Allora a questo punto possiamo passare alla discussione del punto, prego, ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Allora dichiaro aperta la votazione. Prego Segretario.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Sindaco? Vicesindaco? Sono Ferrarini, volevo sì, per dichiarazioni di voto, insomma.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Prego, ne ha facoltà Consigliere, scusi, non l'avevo vista.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Grazie, no dico, per dichiarazioni di voto, almeno non apriamo la discussione perché sarebbe probabilmente inutile su un punto come questo, sostanzialmente di carattere normativo, motivo per cui insomma preannunciamo il nostro voto favorevole alla proposta di deliberazione all'oggetto. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Ferrarini. Se non vi sono altre dichiarazioni di voto io aprirei la discussione, aprirei la votazione. Prego Segretario.

OGGETTO: Revisione del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 16 giugno 2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che *"nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";*

Preso atto che con Decreto n. 86 del 5.06.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio metropolitano recante per oggetto "Revisione del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 16 giugno 2000";

Premesso che:

l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è disciplinata dalla Legge n. 264 del 8 agosto 1991 e s.m.i. la quale, all'art. 1, co. 2, specifica che "…(omissis) per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti … (omissis) … relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.", che in particolare così specifica:

- *art.1, co.1*: *"…(omissis) per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato."*
- *art.2, co.1.: "L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla provincia. …(omissis)"..*
- *art.2, co.2*: *"Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto …(omissis) … definisce …(omissis)… i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto."*
- *art.2, co.3*: *"Le province, sentiti i comuni, definiscono …(omissis) … il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto."*
- *art.3, co.1: "Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa…(omissis)…".*

- *art. 9, co. 1*: *"Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge."*

sulla scorta delle disposizioni di legge sopra elencate la Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale), con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 16 giugno 2000, ha approvato il *"Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"*.

Atteso che:

il Parlamento e Consiglio Europeo ha emanato la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi) la quale disciplina la libera prestazione di servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro generando, quindi, importanti riflessi anche nel campo del diritto civile;

con tale Direttiva il legislatore comunitario ha imposto agli Stati membri di valutare tutti quei regimi di autorizzazione operanti nell'apparato burocratico nazionale intimando, nel caso in cui si riscontrasse che un regime di autorizzazione è discriminatorio o non giustificato da un motivo imperativo di ordine pubblico ovvero non proporzionato all'accesso sul mercato, la sua immediata soppressione;

la richiamata Direttiva, predisposta come strumento finalizzato a coprire tutte le categorie di servizi (salvo quelli specificamente esclusi), costituisce un atto comunitario di armonizzazione con l'obiettivo di dare vita ad un vero e proprio mercato unico in materia di servizi, in grado di individuare e definire principi normativi essenziali, validi per tutti i settori interessati e dunque non espressamente esclusi dal campo di applicazione, a cui gli Stati aderenti devono uniformarsi, semmai prevedendo disposizioni aggiuntive a quelle contenute nella stessa Direttiva, ma mai derogatorie;

l'art. 9, co. 1 ("Regimi di autorizzazione") della Direttiva testualmente recita: *"Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti*:

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;"

il concetto di "motivi imperativi di interesse generale", che potrebbero giustificare la deroga al principio di liberalizzazione, è stato puntualizzato in più occasioni dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la quale, grazie alle varie pronunce sul punto, ha avuto modo di includere in tale nozione tutte quelle situazioni giuridiche che permettono e che hanno come obiettivo primario l'effettiva tutela del cittadino, mettendo al primo posto non tanto l'aspetto economico, ma quanto quello puramente sociale;

l'ordinamento italiano, con il D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., ha recepito la Direttiva 2006/123/CE, ampliandone la portata ed assicurando così la massima libertà all'accesso e all'esercizio dell'attività di servizi in quanto tale accesso costituisce espressione dell'iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione Italiana;

anche nel richiamato Decreto Legislativo è stato precisato che la compressione della libertà dell'attività di servizi può essere esercitata solo nell'eventuale sussistenza di motivi imperativi di interesse generale;

il Decreto Legge n. 138/2011 (convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1 della L. n. 148/2011) all'art. 3, comma 1, dispone che entro il 30 settembre 2012 i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere. Inoltre, allo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che: *"Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. …(omissis)…";*

il Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1 della L. n. 214/2011) ricollegandosi a quanto già precisato dal richiamato D.Lgs. n. 59/2010, all'art. 34, comma 4, ha stabilito che: *"L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.";*

lo stesso Decreto Legge n. 201/2011 ha, altresì, disposto che le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche vengano abrogate, precisando che per restrizione si deve intendere la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolari ad esercitare una attività economica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni;

il Decreto Legge n. 1/2012 (convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1 della L. n. 27/2012), nel riprendere il dettato costituzionale italiano di cui all'art. 41, all'art. 1, comma 1, così recita: *"…(omissis)… in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate …(omissis)… secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità";*

Considerato che la liberalizzazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non si configura quale generatrice di conflitto con motivi imperativi di interesse generale; risultando, invece, l'attuale regime autorizzativo, a cui la richiamata attività è attualmente assoggettata, discriminatorio nei confronti del prestatore;

Visti:

i seguenti pareri formulati dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi della L. n. 287/1990 e s.m.i.:

- parere del 4 ottobre 2010 (AS762) – che in merito all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto *"non può non rilevarsi che le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264 in materia di attività di consulenza automobilistica non appaiono conformi alle finalità della c.d. Direttiva servizi, così come recepita dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, consistenti*

nel "garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale" (articolo 1, comma 2, D.Lgs. cit.)";

- parere dell'8 marzo 2019 (AS1591), per il quale, in tema di licenze per attività di consulenza automobilistica: *"Con riguardo all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, così come regolamentata dalla citata normativa nazionale, l'Autorità ha già auspicato l'espressa abrogazione, tra l'altro, delle disposizioni della L. n. 264/91 e del relativo Decreto del Ministro dei Trasporti del 9 dicembre 1992 volte a determinare il numero massimo di operatori del settore, non ritenendo che, stante la natura del servizio reso, tale restrizione - peraltro fondata unicamente su valutazioni di natura quantitativa - sia necessaria e proporzionata a finalità di interesse generale da perseguire. Si rileva, infatti, che le disposizioni di cui alla L. n. 264/91, in materia di attività di consulenza automobilistica, devono essere valutate alla luce dei principi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza contenuti nel D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della Direttiva 2006/123/CE …(omissis)…";*
- parere del 9 dicembre 2019 (AS1639) per il quale *"In definitiva, la citata norma contenuta nella l. n. 264/91 e la relativa applicazione contenuta nel D.M. 9 dicembre 1992 appaiono disapplicabili alla luce dei principi dettati dagli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 59/2010, che recepisce la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi), nonché in contrasto con gli artt. 31, comma 2, e 34, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), convertito con l. 22 dicembre 2011, n.214, dall'articolo 3, commi 1, 6, 7, 8 e 9, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con l. 14 settembre 2011, n. 148 e, da ultimo, dall'articolo1, comma 1, lett. b), e comma 2 del d.l.n.1/2012, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27. Pertanto, il quadro normativo vigente in materia di servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto non appare precludere alla Città metropolitana la possibilità di rimuovere i limiti al numero di autorizzazioni rilasciabili su base provinciale.".*

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 16/06/2000, mediante la quale è stato approvato il vigente *"Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";*

Ritenuto di dovere adeguare il Regolamento n. 69/2000 secondo le disposizioni di legge in narrativa richiamate e dover ridenominare lo stesso in *"Regolamento sull'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";*

Atteso che la nuova regolamentazione consentirà di disciplinare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di competenza metropolitana, in armonia con la normativa comunitaria e nazionale vigente;

Dato atto che il nuovo testo regolamentare è stato redatto tenuto conto della normativa comunitaria e nazionale vigente e che lo stesso si conforma ai dettami della L. n. 264/1991 e s.m.i., ai Decreti Ministeriali ed alle Circolari in materia a suo tempo emanate, per quanto ancora applicabili;

Vista la Legge Regionale Lazio n. 14/1999 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e s.m.i..

Visto l'art. 1, comma 16, della L. n. 56/2014 e s.m.i., il quale stabilisce che dal primo gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l'Amministrazione.

Atteso che la 5^ Commissione Consiliare permanente "Viabilità, Mobilità e Infrastrutture" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 07.06.2023;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 4 "Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Vice Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare il "Regolamento sull'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (Allegato A), costituente parte integrante del presente atto, da intendersi sostitutivo del precedente Regolamento approvato con D.C.P. n. 69 del 16 giugno 2000;
2. di dare atto che a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione è pubblicata sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e che l'allegato "Regolamento sull'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della presente deliberazione che lo approva."

Allegato A

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento
sull'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Entrato in vigore il …….. a seguito Deliberazione di Consiglio metropolitano n°……. del ……..

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Generalità e fonti normative

ART. 2 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

ART. 3 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di enti pubblici non economici

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

ART. 4 Disciplina dell'attività – S.C.I.A.

ART. 5 Documentazione

ART. 6 Idoneità professionale

ART. 7 Capacità finanziaria

ART. 8 Contributo una tantum

ART. 9 Variazione della titolarità

ART. 10 Sospensione volontaria dell'attività

ART. 11 Prosecuzione temporanea *mortis causa* del titolare

TITOLO III
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - TESSERE DI RICONOSCIMENTO

ART. 12 Responsabilità professionale e personale esecutivo

ART. 13 Tessera di riconoscimento

TITOLO IV
LOCALI E SEDE DELL 'A TTIVITA' DI CONSULENZA

ART. 14 Locali

TITOLO V
REGISTRO - ARCHIVIO – TARIFFE

ART. 15 Registro Giornale

ART. 16 Ricevuta sostitutiva

ART. 17 Tariffe

TITOLO VI
VIGILANZA E SANZIONI

ART. 18 Vigilanza

ART. 19 Sanzioni

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 Norme di rinvio

ART. 21 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Generalità e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nel territorio di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

2. Oltre che dal presente Regolamento la materia del settore è regolata dalle seguenti fonti normative:

- Legge n. 264 del 8 agosto 1991 e s.m.i., fatta eccezione per quanto nella stessa disposto relativamente all'autorizzazione;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 8 febbraio 1992 *"Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutiva del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida"*;
- Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;
- Decreto Ministero dei Trasporti del 9 novembre 1992 *"Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro dei Trasporti del 16 aprile 1996 n. 338 *"Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"*;
- Decreto del Ministero dei Trasporti del 26 aprile 1996 *"Determinazione dell'importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza"*;
- Circolare del Ministero dei Trasporti n. 146 del 20 novembre 1996 *"Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Indicazioni operative per il rilascio degli attestati di idoneità professionale"*;
- Legge Regionale Lazio n. 14 del 6 agosto 1999, art. 130, co. 1, lett. g) e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 127 del 1 marzo 2000 *"Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto."*;
- Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.;
- Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi);
- Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 201 del 6 giugno 2011 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011 *"Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264."*;
- Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 e s.m.i.;
- Circolare del Ministero dei Trasporti prot. 13546 del 16 maggio 2012 *"Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264"*;
- Legge n. 56 del 7 aprile 2014, art. 1, co. 16 e s.m.i..

Integra le fonti normative sopra elencate ogni atto di normazione primaria e secondaria sopravvenuto.

ART. 2
Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disciplinata dal presente Regolamento, persegue i principi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza contenuti nella Direttiva 2006/123/CE recepita

dall'ordinamento italiano tramite il D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. nonché da normativa successiva. E', altresì, improntata nel rispetto del principio sull'accesso e l'esercizio dell'attività di servizi, che costituisce espressione dell'iniziativa economica, di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana.

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti relativi alla circolazione di veicoli e/o natanti a motore e/o elettrici, di consulenza e di assistenza effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato come previsto nella Tabella A di cui all'art. 1 della Legge n. 264/1991 e s.m.i.; rientrano nei servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto anche le altre attività che abbiano stretta attinenza, quali lo svolgimento di pratiche assicurative. Inoltre, nei medesimi locali ospitanti l'attività di consulenza può essere svolta l'attività di autoscuola ma solo nel caso in cui le due richiamate attività siano intestate alla medesima persona fisica o giuridica.

2. La Legge n. 264/1991 si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 per il disbrigo di pratiche auto.

3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata dalle autoscuole limitatamente alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto; nello svolgimento ditale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla Legge n. 264/1991 (responsabilità professionale, obbligo della tenuta del registro-giornale, obblighi in merito al rilascio delle ricevute di consegna del documento di abilitazione alla guida, ecc.).

4. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla Legge n. 870 del 10 dicembre 1986, esami per conducenti di veicoli a motore, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

ART. 3
Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di enti pubblici non economici

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dalla Legge n. 264/1991 e s.m.i. può essere esercitata anche da enti pubblici non economici sia direttamente che da uffici dei predetti enti in regime di convenzione o di concessione.

2. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.

3. All'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici in regime di convenzione o di concessione con gli Automobile Club, istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/1991, si applicano le disposizioni di cui all'art. l, comma 4 della Legge n. 11/1994.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

ART. 4
Disciplina dell'attività – S.C.I.A.

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

2. Possono presentare la S.C.I.A. i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 264/1991 e s.m.i..

3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere intrapresa a decorrere dalla presentazione della S.C.I.A. formalmente completa. La competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà ad apposito sopralluogo per la verifica dell'idoneità dei locali, deputati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, con le modalità di cui al successivo art. 14, comma 4.

4. La S.C.I.A. carente di alcune delle informazioni e/o documentazioni di cui al Modulo indicato al successivo art. 5 viene considerata incompleta. In tale ipotesi, la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale comunica mediante p.e.c. le cause della incompletezza invitando a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni scaduti i quali non ricorreranno le condizioni per l'applicazione dell'istituto della S.C.I.A..

5. La S.C.I.A., qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2, co. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., viene respinta.

6. E' facoltà della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 264/1991 e s.m.i. comunicando, in caso di carenza, il divieto di prosecuzione dell'attività, qualora avviata, con l'obbligo di rimuovere eventuali effetti dannosi Nei casi più gravi verrà dato contestuale avviso alle Amministrazioni eventualmente interessate per le valutazioni di competenza.

7. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela secondo la vigente normativa in materia.

ART. 5
Documentazione

1. La documentazione a corredo della S.C.I.A. di cui al precedente articolo 4 è quella indicata nell'apposito Modulo pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale e dallo stesso scaricabile. Detta documentazione deve essere inoltrata, mediante posta elettronica certificata (p.e.c.), alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale.

ART. 6
Idoneità professionale

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale rilasciato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 264/1991 e s.m.i., del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 338 del 16 aprile 1996 e della L.R. Lazio n. 14/1999 e s.m.i.

2. Le sessioni d'esame si svolgono in ogni capoluogo di Regione secondo modalità e programmi stabiliti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità di cui al comma i del presente articolo coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

4. L'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge n. 264/1991 e s.m.i. può essere ottenuto, a domanda:

- dai titolari di imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che abbiano esercitato effettivamente da almeno 5 (cinque) anni alla data di entrata in vigore della citata legge e che continuino ad esercitarla;
- dai titolari di imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che abbiano esercitato effettivamente da almeno 3 (tre) anni alla data di entrata in vigore della citata legge sulla base di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931;

- dai dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club purché siano ancora in servizio al momento della richiesta dell'attestato e possano vantare una anzianità di servizio di almeno 15 (quindici) anni nella predetta qualifica.

ART. 7
Capacità finanziaria

1. Le imprese individuali, le società e gli Enti che presentano la S.C.I.A. per intraprendere, ex novo, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrino ad altri in detta attività, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria, mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciate da parte di:

a) aziende o istituti di credito

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50

L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari ad € 51.645.69 (art. 4, co. 2 del Decreto Ministero dei Trasporti del 09 novembre 1992).

2. L'attestazione relativa alla capacità finanziaria di cui al precedente comma non può essere rilasciata frazionatamente da più Istituti di credito o Società finanziarie.

3. Nel caso di società o di Enti che gestiscano più di un'impresa di consulenza, la capacità finanziaria del citato importo deve essere attestata per ogni singola impresa.

ART. 8
Contributo una tantum

1. La S.C.I.A. è altresì subordinata al versamento di un contributo una tantum, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. L'entità del suddetto contributo è determinata secondo l'attuale normativa vigente.

3. Copia della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento del contributo una tantum deve essere presentata alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale

ART. 9
Variazioni

1. La presentazione di una nuova S.C.I.A. è richiesta nelle fattispecie di seguito elencate:

a) ogni mutamento che comporti la variazione della titolarità dello studio di consulenza o del preposto;

b) trasformazione della ditta individuale in società, variazione ragione sociale, variazione dell'amministratore, variazione delle quote;

c) affitto ramo d'azienda o sua cessione;

d) ulteriore sede (rispetto a quella già avviata), variazione ubicazione dei locali, sostanziali variazioni edilizie interne ai locali.

2. Le variazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 devono essere comunicate alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. La variazione di cui alla lett. a) del precedente comma 1 deve essere portata a termine entro mesi 6 (sei) dalla data dell'afferente atto che la determina.

3. Le variazioni di cui alla lettera d) del precedente comma 1 sono soggette a sopralluogo preventivo da parte della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale secondo le modalità di cui al successivo art. 14, comma 5.

4. Nel caso di variazione della sola denominazione dell'impresa di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di essa, al ricevimento di comunicazione scritta di tale variazione la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale prenderà atto con nota di riscontro.

ART. 10
Sospensione volontaria dell'attività

1. Qualora per sopraggiunti impedimenti, sia giuridici che di fatto, sia impossibile proseguire l'attività intrapresa, il titolare o nel caso di società l'amministratore dello studio di consulenza o il preposto ha facoltà di sospendere l'attività medesima per un periodo temporale non superiore a 6 (sei) mesi, prorogabili ad altri sei mesi sulla base di documentata necessità, con l'obbligo di darne immediata comunicazione alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale.

2. Trascorso il termine di sospensione, l'attività riprenderà automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedenti esistenti, salva la comunicazione di eventuali ulteriori variazioni.

3. In caso di chiusura dell'attività ne deve essere data immediata comunicazione scritta alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale con contestuale riconsegna dei tesserini di cui al successivo art. 12, comma 4.

ART. 11
Prosecuzione temporanea *mortis causa* del titolare

1. In caso di decesso del titolare o del socio amministratore o del legale rappresentante di società esercente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per non più di 12 (dodici) mesi, a decorrere dal decesso, prorogabili a 18 (diciotto) in caso di situazioni eccezionali adeguatamente documentate valutabili da parte della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, a condizione che venga fatta comunicazione dagli eredi del titolare o dell'amministratore nel termine di 90 (novanta) giorni dall'evento, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte.

2. La prosecuzione temporanea dell'attività in caso di morte viene ratificata sotto forma di "Nulla Osta provvisorio" ed avrà validità per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi prorogabili a 18 (diciotto), al solo scopo di consentire l'eventuale variazione della titolarità o la chiusura dell'attività.

TITOLO III
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE -TESSERE DI RICONOSCIMENTO

ART. 12
Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soggetti in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici il titolare dell'impresa di consulenza o la società può avvalersi di dipendenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) art.3 della Legge n.264/1991 e s.m.i..

3. Per il personale operante nelle imprese di consulenza, devono essere rispettate le normative vigenti ai fini assistenziali, previdenziali, fiscali e infortunistici.

4. Il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante o il socio amministratore in caso di società, nonché il personale adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

ART. 13
Tessera di riconoscimento

1. La tessera di riconoscimento di cui al comma 4 del precedente articolo 12, viene rilasciata su richiesta del titolare dell'impresa, del legale rappresentante o del socio amministratore in caso di società. Con la suddetta richiesta il titolare dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito per il personale di cui al comma 2 del precedente articolo 12 specifica certificazione, ovvero autocertificazione degli stessi soggetti interessati, relativa al possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), c), d), e) di cui all'art. 3 della Legge n. 264/1991 e s.m.i..

2. La tessera di riconoscimento, di cui al comma precedente, ha validità annuale computata con riferimento all'anno solare.

3. Salvo casi di comprovata e motivata urgenza, il rilascio e il rinnovo di ogni singola tessera di riconoscimento viene effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo le modalità previste nell'apposito modulo redatto dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale. Per il rilascio e/o rinnovo di ogni singola tessera di riconoscimento è prevista la corresponsione di € 5,00 (cinque/0) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.

4. Nel caso di dismissione del personale in possesso della tessera di riconoscimento, il titolare dell'impresa di consulenza, ovvero il legale rappresentante e il socio amministratore in caso di società, è tenuto a darne apposita comunicazione scritta alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale riconsegnando la tessera di riconoscimento medesima.

TITOLO IV
LOCALI E SEDE DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA

ART. 14
Locali

1. Nei locali, sede delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, possono essere svolti i servizi e le attività di cui all'art. l della Legge n.264/1991 e s.m.i. e, limitatamente alle imprese autorizzate, l'espletamento dell'attività di certificazione per conto terzi. Rientrano nei servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto anche le altre attività che abbiano stretta attinenza, quali lo svolgimento di pratiche assicurative.

2. Nei locali di cui al precedente comma 1, congiuntamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, può essere svolta l'attività di autoscuola ma solo nel caso in cui le due attività siano intestate alla medesima persona fisica o giuridica. In tal caso i locali potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria (adibiti alla

ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi) di entrambe le attività, nel rispetto della superficie ed altezza minima stabilita dalla rispettiva legislazione in materia (superficie complessiva minima totale mq. 55,00 di cui mq. 25,00 per aula autoscuola).

3. I locali di cui al precedente comma 1, di categoria catastale C/1 o A/10, dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 9 novembre 1992 ed essere forniti del certificato di agibilità ovvero deve essere stata presentata, al comune territorialmente competente, la Segnalazione Certificata di Agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., dell'immobile ove sono ubicati i locali oppure della singola unità immobiliare interessata (art. 24, comma 4, lett. b stesso decreto). I locali possono essere posti su due o più livelli sempreché direttamente comunicanti mediante scala e/o ascensore interni.

4. La verifica della conformità dei locali, di cui al precedente comma 1, alle disposizioni di legge viene effettuata dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale mediante sopralluogo congiunto con il titolare dell'attività o nel caso di società l'amministratore previa corresponsione, da parte di quest'ultimo, dell'importo di € 70,00 (settanta/00) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.

5. Le variazioni di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d) sono soggette a sopralluogo preventivo da parte della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale previa corresponsione, da parte del titolare dell'attività o nel caso di società l'amministratore, dell'importo di € 70,00 (settanta/00)) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.

6. I criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 9 novembre 1992 non si applicano ai locali delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 264/91 (ovvero 5 settembre 1991), esercitavano già tale attività ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.

7. I criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 9 novembre 1992 si applicano alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza prima dell'entrata in vigore della Legge n. 264/1991, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto non addebitabile al titolare dell'impresa, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 16 dicembre 1992 (entrata in vigore del Decreto Ministero dei Trasporti 09 novembre 1992).

TITOLO V
REGISTRO - ARCHIVIO – TARIFFE

ART. 15
Registro-Giornale

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, l'amministratore redige un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Le relative annotazioni devono essere effettuate contestualmente al ricevimento degli incarichi.

2. Il registro-giornale, appositamente vidimato, prima di essere messo in uso deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.

3. Il registro-giornale è tenuto a disposizione delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

4. E' ammesso l'uso di moduli informatici, aventi le stesse caratteristiche del Registro cartaceo di cui al precedente comma 2, che sono gestiti da procedure digitali rispondenti a criteri di regolarità e sicurezza così come previsto dall' art. 7, comma 4ter del Decreto Legge n. 357 del 10 giugno 1994 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 489/1994).

5. Di quanto indicato nei precedenti commi dovrà essere data preventiva comunicazione scritta alla Città metropolitana di Roma Capitale.

6. La stampa del registro dovrà essere fatta al termine di ogni mese, su fogli bollati e numerati, ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile, e comunque ogni qualvolta venga richiesta, nel corso della giornata, dalle autorità preposte.

7. La documentazione relativa alle pratiche acquisite dovrà essere conservata in archivio per almeno dieci anni. Tale documentazione potrà anche essere costituita da fotocopie leggibili dei documenti significativi inerenti l'espletamento dell'incarico ricevuto dal committente.

ART. 16
Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione vengano ad essa consegnati per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti del 11 novembre 2011, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato. Detta ricevuta ha validità massima di 30 gg dalla data di rilascio. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.

2. La ricevuta, di cui al precedente comma, non può essere prorogata né rinnovata.

3. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve mettere a disposizione dell'interessato, entro 30 (trenta) giorni dal rilascio della ricevuta di cui al precedente comma 1, l'estratto del documento medesimo qualora esso, per ragioni amministrative, sia ancora depositato presso l'ufficio competente.

ART. 17
Tariffe

1. Le tariffe minime e massime per le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministero stesso.

2. Le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono tenere affisse, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura agli utenti, una tabella contenente le tariffe relative all'espletamento di ciascun incarico, ponendo in evidenza le somme dovute all' amministrazione dello stato.

3. Le imprese di consulenza devono altresì esporre in modo visibile:
- il nulla osta dell'attività;
- l'indicazione che ai sensi della vigente normativa l'impresa è posta sotto la vigilanza della Città metropolitana di Roma Capitale e che i reclami in ordine ad eventuali irregolarità devono essere indirizzati, con firma e recapito, al predetto Ente;
- la tabella delle operazioni previste dalla Legge n. 870/1986 ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 625/1978.

TITOLO VI
VIGILANZA E SANZIONI

ART. 18
Vigilanza

1. La Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni vigilano sull'applicazione della Legge n.264/1991 e s.m.i. nonché sull'applicazione del presente Regolamento.

2. La vigilanza sulle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene effettuata da ispettori della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, all'uopo autorizzati dal Dirigente.

3. L'attività di vigilanza sulle imprese di consulenza dei mezzi di trasporto, considerato l'interesse generale che queste rivestono, oltre a perseguire l'osservanza delle norme che regolano la materia, è tesa a promuovere una maggiore efficienza delle imprese stesse ed una migliore qualità del servizio reso all'utenza.

4. I controlli tendono ad accertare:

a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

b) la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle ricevute sostitutive di cui ai precedenti artt. 15 e 16 del presente Regolamento;

c) il possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dalla Città metropolitana di Roma Capitale per il personale che accede agli uffici pubblici;

d) il rispetto da parte delle imprese di consulenza, per tutto il personale impiegato, di quanto previsto dall' art. 12 comma 3 del presente Regolamento;

e) la persistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'espletamento dell'attività.

5. L'attività di vigilanza, oltre che per l'accertamento della regolarità dell'esercizio dell'impresa di consulenza di cui al comma precedente, viene effettuata:

a) quando occorra garantire il rispetto di provvedimenti (diffide, sospensioni, revoche) posti in atto dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale;

b) quando pervengano segnalazioni o esposti, regolarmente sottoscritti, in merito a presunte irregolarità connesse all'attività di consulen.za per la circolazione dei mezzi di trasporto;

c) ogni qualvolta, a giudizio del Dirigente della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, se ne ravvisi l'opportunità, anche in relazione ai controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

6. Se a seguito di verifica d'ufficio, di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione ad una disposizione normativa o regolamentare, questa sarà contestata immediatamente oppure ne saranno notificati gli estremi all'interessato entro il termine di 90 giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di 180 giorni, per i residenti all'estero; il termine decorre dalla data di accertamento della violazione.

7. Qualora ricorra il caso di cui al precedente comma, la notifica potrà essere effettuata con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile anche per il tramite dei messi notificatori della Città metropolitana di Roma Capitale.

8. L'opera di vigilanza è inoltre diretta alla repressione dell'attività di consulenza non regolare o abusiva.

ART. 19
Sanzioni

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata, in via generale, dalla Legge n.689/1981 e s.m.i., dal Titolo VI del D.Lgs n.285/1992 e s.m.i., nonché dall'art. 9 della Legge n.264/1991 e s.m.i..

2. Il Dirigente della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, in caso di accertata violazione alle norme del presente Regolamento, anche su iniziativa dei Comuni:

a) emana atto di diffida, di cui al comma 2, art. 9 della Legge n. 264/1991 e s.m.i., in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime di cui all'art. 8 della stessa legge. La diffida è un invito formale, successivo al sopralluogo ispettivo, nei confronti del titolare o legale rappresentante o socio amministratore dell'esercizio dell'impresa di consulenza volto ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme a quanto disposto dal regolamento e dalla normativa di settore, con disposizione diretta ad eliminare le irregolarità, purché siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.

b) Dispone la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 (cinquecentosedici/45) ad € 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue,28) e la sospensione dell'attività da 1 (uno) a 6 (sei) mesi, quando siano accertate irregolarità persistenti o ripetute ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 264/1991 e s.m.i. ovvero del presente Regolamento. La sospensione dell'attività decorre dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Il provvedimento di sospensione comporta la chiusura dei locali, esclusi quelli utilizzati per lo svolgimento di altra attività compatibile purché separatamente avviata (es. autoscuola); inoltre non riguarda le attività, presenti nei locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza, di cui al comma 1 dell'art. 14 del presente Regolamento, (es. pratiche assicurative). Con il provvedimento di sospensione è inibito temporaneamente l'esercizio dell'attività, salvo la definizione delle pratiche acquisite dall'impresa di consulenza anteriormente alla notificazione del provvedimento di sospensione.

c) Dispone, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della Legge n. 264/1991 e s.m.i., la revoca dell'attività, quando vengono meno i requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 264/1991 e quando siano accertati gravi abusi. In questo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 (milletrentadue/91) ad € 5.164,56(cinquemilacentosessantaquattro/56) fatta comunque salva l'eventuale responsabilità civile e penale. Con il provvedimento di revoca è inibito definitivamente l'esercizio dell'attività. Il titolare dell'impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, dovrà restituire ai committenti le pratiche non definite, trasmettendone elenco alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale; in alternativa dovrà comunicare, alla medesima struttura, l'impresa di consulenza presso la quale verranno custodite le pratiche non definite allegandone elenco.

d) Applica la sanzione amministrativa del pagamento da € 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28) ad 10.329,13 (diecimilatrecentoventinove/13) avverso chiunque eserciti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza la segnalazione di inizio attività. In assenza, altresì, dell'attestato di idoneità professionale si applica l'art. 348 del Codice Penale.

e) Applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., avverso chiunque rilascia abusivamente la ricevuta di cui all'art. 16 del presente Regolamento. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui alla precedente lett. b).

f) Applica la sanzione amministrativa, prevista dal comma 4 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., avverso le imprese di consulenza che entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui al medesimo art. 92, comma 1.

g) Emana atto di diffida ed applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i., avverso le imprese di consulenza che non effettuino l'iscrizione alla M.C.T.C. di veicoli per i quali hanno ricevuto l'incarico.

h) Applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., avverso le imprese di consulenza che, acquisito l'incarico del passaggio di proprietà di un veicolo, non ottemperino a quanto previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

i) Emana atto di diffida ed applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 della Legge n. 625/1978 e s.m.i., avverso le imprese di consulenza che non espongono il tariffario, come stabilito dal comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 264/1991 e s.m.i. e dall' art. 17 comma 2 del presente Regolamento.

3. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà essere versato, entro i termini previsti, tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico PagoPa, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i..

4.

a) Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, per somme certe, liquide ed esigibili, al debitore che ne fa richiesta la Città metropolitana di Roma Capitale può concedere dilazioni e rateazioni dei pagamenti purché l'ammontare del debito contratto sia superiore a Euro 2.000,00 (duemila/00).

b) La richiesta non può essere soddisfatta se nei confronti del debitore risultano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

c) Le dilazioni di pagamento non possono superare i 36 mesi a decorrere dal mese successivo a quello di concessione della dilazione e rateazione.

d) Nel caso in cui, alla scadenza, non venisse pagata anche una sola rata, il beneficio della dilazione verrà revocato.

e) Sulle rate dilazionate vengono applicati gli interessi di mora nella misura legale.

f) Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati o sospesi.

g) La rateazione di somme superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00) è subordinata alla prestazione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria.

h) La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento del Responsabile dell'entrata.

5. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti senza aver presentato ricorso alle autorità competenti, l'Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20
Norme di rinvio

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato e concernenti la materia.

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione che lo approva.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 33 è approvata** con n. 18 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e n. 1 voto astenuto (Capobianco Angelo).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Dichiaro chiusa la votazione e al termine della stessa ne proclamo l'esito: presenti 19, favorevoli 18, contrari 0, astenuti 1. Il Consiglio approva.
Passiamo adesso al punto 2: La proposta di "Adesione all'agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile". Chi illustra il punto?

Il Consigliere FERRARO ROCCO. E eccomi Segretario, un attimo soltanto mi sentite? Mi sentite? Mi sentite?

La Consigliera CHIOCCIA MANUELA. Forte e chiaro.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Prego, ne ha facoltà Consigliere.

Il Consigliere FERRARO ROCCO. Chiedo scusa non sentivo, allora sì, guardate, allora, si tratta appunto dell'adesione all'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile AESS per chi non lo sapesse l'AESS è un'associazione senza scopo di lucro, è costituita dalla partecipazione di fatto integralmente di enti pubblici, è iscritta all'elenco delle amministrazioni aggiudicatici dell'ANAC, diciamo ha lo scopo di prestare servizi ai soggetti pubblici, alle imprese che fondamentalmente hanno l'obiettivo di promuovere la realizzazione di azioni coordinate per lo sviluppo sostenibile e la riqualificazione ambientale del territorio. Quello che si ripromette in Città Metropolitana è appunto l'adesione, ovviamente come socio ordinario, all'Agenzia, considerati anche interventi offerti dall'AESS, le specifiche conoscenze che l'AESS ha, diciamo, abbiamo ritenuto essere in qualche modo cruciale per Città Metropolitana per rispondere appunto alle finalità strategiche dell'ente, costituendo appunto un supporto abbastanza efficace per favorire un concetto di adeguamento sia dal punto di vista appunto ambientale della transizione ecologica, ma anche dal punto di vista dell'adeguamento organizzativo e tecnologico per le funzioni stesse che appunto l'ente è chiamato a esercitare. L'AESS appunto ci consentirà, *(...parola non chiara...)* a Città Metropolitana, di opzionare eventuali servizi tra quelli svolti appunto dall'AESS, proprio in qualità appunto di affidamento di servizi eventualmente in house. Ora, essendo una cosa prettamente tecnica, giusto come esempio, l'AESS si occupa appunto di assistenza tecnica agli associati, per la partecipazione ad iniziative e di progettazione per la qualificazione del territorio, la gestione delle procedure di appalto degli associati, la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli affetti e i processi istituzionali territoriali, economici e statali, insomma da un contributo importante, solo per fare un esempio, aderiscono già la Città Metropolitana di Bologna e il Comune appunto di Roma Capitale stessa, quindi ritengo sia abbastanza strategica per il nostro ente come adesione, insomma mi auguro in un'approvazione il più possibile condivisa. Grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Ferraro, colgo l'occasione per dire che l'Assemblea dei Sindaci ha già deliberato favorevolmente su questo punto e che dichiaro aperta la discussione, prego. Vi sono dichiarazioni di voto? Dichiaro aperta la votazione, prego Segretario.

OGGETTO: Adesione alla AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 50 del 20.04.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Adesione alla AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS";

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

gli artt. 5 e 192 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55 del 4/08/2022 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)" denominato Risorse Finanziarie 2022-2024";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 27/03/2023 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 27/03/2023 "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

il Decreto del Sindaco metropolitano n.213 del 14/12/2022 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2022-2024."

l'art.18, comma 1, lettera l) dello Statuto dell'Ente, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 21, comma 2, delle convenzioni tra i comuni e la Città metropolitana, nonché la partecipazione della Città stessa a forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "*nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma*";

lo Statuto dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile - AESS;

Premesso che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", all'art. 1, comma 2, stabilisce che: "Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee";

Tenuto conto che:

la Città metropolitana di Roma Capitale assicura la correlazione tra lo sviluppo dell'Area metropolitana e lo sviluppo nazionale, europeo e internazionale perseguendo le più elevate condizioni di sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano ed esercita, tra le altre, le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana;

con Decreto del Sindaco metropolitano n.166 del 2018, la Città metropolitana di Roma Capitale ha aderito in qualità di Coordinatore Territoriale per i Comuni del territorio metropolitano al Patto dei Sindaci per l'Energia e il Clima, con l'impegno di promuovere l'adesione allo stesso da parte dei comuni del territorio metropolitano di Roma Capitale e di sostenere l'attuazione e la transizione per quanti hanno già aderito al suddetto Patto;

con Deliberazione n.76 del 14 dicembre 2022 del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale è stato approvato il "Piano Strategico Metropolitano di Roma Capitale 2022-2024" (PSM) quale atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell'area, nel quale sono definiti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo, nel medio e lungo termine, per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione;

la suddetta pianificazione strategica è finalizzata alla definizione di strategie, obiettivi e progettualità per rispondere prioritariamente alla crisi climatica e al contrasto delle disuguaglianze socioeconomiche e spaziali, attraverso il sostegno alla transizione ecologica delle economie e dei territori, lo sviluppo della mobilità sostenibile, il potenziamento dei servizi di istruzione, l'organizzazione e la promozione di servizi di rete e processi di digitalizzazione in funzione della costruzione di modelli di sviluppo territoriale più sostenibili ed inclusivi nella logica della *smart land*;

il suddetto Piano rappresenta uno strumento di valorizzazione territoriale e di sostegno alle linee di sviluppo atte a ridurre i divari sociali ed economici, fondato sui tre assi prioritari dell'innovazione, sostenibilità ed inclusione, attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari, nazionali, regionali e propri;

l'asse prioritario "Sostenibilità" si pone l'obiettivo di portare l'Amministrazione verso una sostenibilità totale del territorio, attraverso la gestione di molteplici fattori che necessitano di ingenti investimenti coordinati e specifici e individua tra gli ambiti attraverso cui perseguire un impatto sempre meno rilevante a livello ambientale interventi di transizione energetica (efficientamento energetico sul patrimonio edilizio, comunità energetiche, fonti rinnovabili), di economia circolare e di mobilità;

l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, di seguito AESS, costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 35 del Codice Civile, con sede in Modena, via Enrico Caruso n. 3, presso la "Casa Ecologica" del Comune di Modena, è una Associazione senza scopo di lucro, partecipata integralmente di enti pubblici, avente lo scopo di prestare servizi ai soggetti pubblici ed alle imprese nella misura e con le modalità consentite dalla normativa, al fine di promuovere la realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la riqualificazione ambientale del territorio;

in particolare, AESS si occupa di: implementazione ed efficientamento dell'utilizzo delle riserve energetiche, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione e del coordinamento di iniziative per lo sviluppo economico ed ambientale territoriale degli enti locali; dell'assistenza tecnica agli associati nella partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per la qualificazione del territorio; della gestione delle procedure di appalto degli associati; dell'attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e di amministrazione del territorio; della realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali;

l'AESS è iscritta nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici dell'ANAC giusta Deliberazione n. 1120 del 4 dicembre 2019;

l'AESS, in quanto associazione di enti pubblici, è soggetto giuridico potenzialmente affidatario dei servizi in house di cui all'art.5, comma 4 del D.Lgs 50/2016;

l'AESS intraprende azioni e sviluppa il proprio programma di lavoro secondo le seguenti direttrici: analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale nei settori privato e pubblico; miglioramento dell'efficienza energetica; interventi sul sistema energetico territoriale; analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili; consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici; campagne di informazione, formazione e promozione, anche attraverso l'organizzazione di eventi, riguardanti le tematiche energetiche, ambientali, di bioarchitettura e domotica con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a target definiti; sviluppo di PAESC ed articolazione di progetti ed iniziative relative al loro finanziamento in particolare valutando l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali; gestione di osservatori di politiche o azioni pubbliche; reperimento e/o gestione di fondi comunitari e di altri fondi pubblici di finanziamento di politiche pubbliche; sviluppo di progetti e processi volti al miglioramento in termini di sostenibilità della mobilità; azioni rivolte alla qualificazione economica o sociale del territorio;

l'AESS persegue le suddette linee strategiche, ponendosi come supporto alle amministrazioni locali per azioni di fund raising europeo, nazionale e regionale, con l'obiettivo specifico di dare un contributo concreto allo sviluppo delle azioni volte alla riqualificazione energetica;

ad AESS sono associati oltre 150 Enti Locali, tra cui la Città metropolitana di Bologna, e il Comune di Roma Capitale;

AESS è inoltre:

- una E.S.Co., Società di servizi energetici accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e fa parte della rete europea delle agenzie per l'energia e di RENAEL, la rete italiana delle agenzie per l'energia;
- è socio del Green Building Council Italia per la certificazione ambientale LEED;
- attraverso la convenzione stipulata nel 2013 con l'Agenzia Casa Clima di Bolzano, è l'unico referente per il rilascio della certificazione "CasaClima" e della Formazione di progettisti, artigiani e committenti in Regione Emilia Romagna;
- dal 2015 è accreditata da parte della Regione Emilia Romagna come Centro per l'Innovazione della Rete Alta Tecnologia ai sensi della DGR N- 762/2014;
- collabora con TUV Italia, configurandosi dal 2016 come CENTRO ESAME per la certificazione dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), in linea con le vigenti normative in materia di una responsabile gestione energetica;

Considerato che:

la Città metropolitana di Roma Capitale, in coerenza con la propria programmazione strategica, intende attuare uno sviluppo sostenibile del proprio territorio allineando la propria azione alle prospettive del policy-making sovranazionale, nazionale e regionale, assumendole quale cornice entro cui collocare le proprie azioni e come criteri per la selezione delle progettualità da sviluppare e sostenere;

la Città metropolitana di Roma Capitale è impegnata per la realizzazione degli obiettivi perseguiti sulle linee strategiche del Next Generation EU: la sostenibilità ambientale, l'innovazione e la digitalizzazione, l'inclusione e la coesione sociale e che per perseguire tale obiettivo è indispensabile una costante informazione sulle evoluzioni normative e legislative e l'eventuale supporto per la formazione dei dipendenti e per la realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio;

Visti:

l'art. 5, commi 1, 4 e 5 del D.Lgs n.50/2016;

lo Statuto dell'Associazione per lo sviluppo sostenibile – AESS, in particolare:

l'art. 1, il quale prevede che "L'Associazione è aperta all'adesione degli enti e degli organismi di diritto pubblico che, in condizione di poter contribuire agli scopi, ne facciano domanda e siano ammessi ai sensi del successivo art. 3.", garantendo, pertanto, l'esclusione di associati non pubblici;

l'art. 2 il quale stabilisce che "l'80 per cento delle attività dell'Associazione deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici Soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci….", richiamando l'art. 5 del Decreto Legislativo 50/2016;

che pertanto:

sono pienamente soddisfatte tutte le condizioni poste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti e delle concessioni" per poter procedere a futuri affidamenti diretti alla società in house;

l'art. 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare il comma 1) che prevede l'istituzione presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5 del Nuovo Codice;

la richiesta di iscrizione di AESS a tale suindicato "elenco", al termine dell'iter amministrativo, è stata accettata e formalizzata con Delibera ANAC n. 1120 in data 04 dicembre 2019, con l'inclusione dell'AESS nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

i contenuti essenziali sui quali si fonda l'onere motivazionale richiesto dall'art. 192, co. 2 del Codice degli Appalti saranno rafforzati in sede precontrattuale, da un'analisi concreta e dettagliata di congruità della spesa, per ciascuna commessa, determinando di volta in volta i dati comparabili che consentono all'Amministrazione di ritenere la soluzione proposta dell'in-house apprezzabile rispetto alla gara, in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenendo presente i benefici per la collettività, l'universalità, e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio nonché l'ottimale, impiego delle risorse pubbliche sempre nel rispetto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria;

Ritenuto che:

l'adesione all'AESS, in considerazione dei particolari servizi offerti e delle conoscenze e competenze dalla stessa maturate nei settori del risparmio energetico e della promozione delle fonti rinnovabili, della mitigazione climatica risponda in maniera congruente alle finalità strategiche dell'ente e possa costituire uno strumento efficace per favorire un costante processo di adeguamento organizzativo e tecnologico per le funzioni che l'ente è chiamato ad esercitare;

l'adesione ad AESS consente alla Città metropolitana di Roma Capitale di opzionare eventuali servizi tra quelli svolti da AESS, in qualità di affidatario di servizi in house, previa valutazione sulla congruità economico finanziaria ai sensi dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici;

negli obiettivi dell'Agenzia stessa è la volontà di migliorare l'efficacia delle attività promosse, attraverso un diretto coinvolgimento delle Amministrazioni Locali sulle tematiche energetiche ed ambientali, nonché favorire l'attenzione e la sensibilità dei cittadini;

lo Statuto dell'Associazione definisce "soci ordinari" i soggetti la cui domanda di ammissione sia presentata al Presidente e accettata dal Consiglio di Amministrazione, impegnandosi a contribuire agli scopi dell'Associazione e a versare una quota associativa che per l'anno 2023 è pari all'importo di euro 520,00;

lo Statuto dell'Associazione fa salva la facoltà di recedere dall'iscrizione;

pertanto di formulare specifica istanza di ammissione in qualità di socio ordinario, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della medesima associazione;

Dato atto che:

negli atti di programmazione economico finanziaria per l'anno 2023, risulta la copertura finanziaria per la quota associativa a favore dell'AESS pari a € 520,00;

il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 5 comma 3, del decreto n. 175/2016 verrà inviato alla Sezione Regionale Lazio della Corte dei Conti, che delibererà entro il termine di sessanta giorni oltre i quali, in assenza di pronuncia, l'Amministrazione potrà procedere all'acquisizione della quota associativa;

Visto il parere della Conferenza metropolitana, acquisito in data 05.05.2023 ai sensi dell'art.21 comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22.12.2014*;*

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito in data 20.04.2023 ai sensi dell'art. 239, comma 1, del TUEL in data 20.04.2023;

Atteso che la 4^ Commissione Consiliare permanente "Ambiente, Ciclo dei rifiuti, Pianificazione urbanistica e Pianificazione strategica, Transizione ecologica, Aree Protette e Difesa del suolo" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 09.05.2023;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento III "Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette" Dott.ssa Rosanna Capone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- l'adesione della Città metropolitana di Roma Capitale in qualità di socio ordinario all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile – AESS – con sede in Modena, via Enrico Caruso n. 3 Partita Iva/Codice Fiscale 02574910366 e di approvare lo Statuto di AESS, come Allegato "A" al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

- di prendere atto che negli atti di programmazione economico finanziaria per l'anno 2023, risulta la copertura finanziaria per la quota associativa a favore dell'AESS pari a € 520,00;

- di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3, del decreto n. 175/2016 verrà inviata alla Sezione Regionale Lazio della Corte dei Conti, che delibererà entro il termine di sessanta giorni oltre i quali, in assenza di pronuncia, l'Amministrazione potrà procedere all'acquisizione della quota associativa;

- di dare atto che per gli anni a seguire la quota annuale sarà pari a € 520,00 (euro cinquecentoventi/00);

- di demandare al Sindaco metropolitano la sottoscrizione della richiesta di ammissione ad AESS e la relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità;

- di demandare al Direttore del Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti - Energia – Aree Protette" gli atti necessari a formalizzare l'istanza di ammissione in qualità di socio ordinario all'AESS, inviando tramite PEC al Presidente dell'Associazione, i documenti di cui al punto precedente, unitamente alla deliberazione di adesione del Consiglio metropolitano e a provvedere al successivo versamento della relativa quota associativa;

- di dare mandato al Sindaco metropolitano di approvare e sottoscrivere un Accordo per la definizione dei temi prioritari oggetto di eventuali servizi da affidare all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile per i Soci e di valutare eventuali altre forme di collaborazione nei settori di attività dell'Agenzia stessa, anche a carattere pluriennale.

Allegato "C"
all'atto n. 18904
della raccolta

STATUTO

ART. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 35 del Codice Civile, l'Associazione denominata: "AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE" abbreviabile in "AESS", con sede in Modena, via Enrico Caruso n. 3, presso la "Casa Ecologica" del Comune di Modena.

L'Associazione è aperta all'adesione degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico che, in condizione di poter contribuire agli scopi, ne facciano domanda e siano ammessi ai sensi del successivo art. 3.

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Ulteriori proroghe saranno deliberate dall'Assemblea, secondo le norme previste per le modifiche dello Statuto.

ART. 2 Scopi e obiettivi

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale, non ha scopo di lucro ed è indirizzata alla prestazione di servizi ai soggetti pubblici ed alle imprese nella misura consentita dalla normativa pubblica di settore e ad altre associazioni, rappresentanti di interessi diffusi senza scopo di lucro, e che non influenzino prioritariamente la gestione dell'associazione.

L'Associazione rivolge il suo impegno, secondo gli indirizzi fissati dai propri soci nel quadro delle proprie scelte di programmazione e pianificazione, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio ed in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:

- razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche ed, in particolare, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, nella riduzione e valorizzazione dei rifiuti della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile, e in ogni altro campo collaterale;
- attuazione dei programmi derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi agli enti associati in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo economico ed ambientale territoriale degli enti locali;
- gestione di azioni degli associati presso l'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre organismi di diritto pubblico europei;
- sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, nel territorio degli enti associati, in particolare tramite la ricerca di finanziamenti;
- assistenza tecnica agli enti associati per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per la qualificazione del territorio;

- gestione delle procedure di appalto degli enti associati; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e di amministrazione del territorio;
- realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti da enti soci.

L'Associazione opera in conformità alla normativa nazionale e comunitaria UE.

Oltre l'80 (ottanta) per cento delle attività dell'Associazione deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici Soci o da altre persone giuridiche controllate da propri Soci, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento (rif. D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 5 del Codice degli Appalti); è ammessa la produzione ulteriore, nel rispetto del suddetto limite, anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'Associazione.

L'attività dell'Associazione non persegue interessi contrari a quelli degli Enti Associati partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi dell'Associazione con quella dei Soci partecipanti è salvaguardata dal Comitato di Indirizzo e Controllo che definisce le linee di sviluppo della società e la loro coerenza con le norme pubblicistiche del controllo analogo.

Ogni Socio esercita nei confronti dell'Associazione un'influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal Comitato di Indirizzo e Controllo (rif. art. 9 bis).

A titolo meramente esemplificativo l'Associazione potrà intraprendere azioni e sviluppare il proprio programma di lavoro, secondo le seguenti direttrici:

- analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale nei settori privato e pubblico;
- miglioramento dell'efficienza energetica;
- interventi sul sistema energetico territoriale;
- analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili;
- consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;
- campagne di informazione, formazione e promozione, anche attraverso l'organizzazione di eventi, riguardanti le tematiche energetiche, ambientali, di bioarchitettura e domotica con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.);
- altre attività afferenti al settore energetico;

- sviluppo e coordinamento di interventi per la realizzazione di impianti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- sviluppo di PAES (Piani di Azione Energia Sostenibile) ed articolazione di progetti ed iniziative relative al loro finanziamento in particolare valutando l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria in accordo alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- attività in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea. In particolare l'attività dell'Associazione in ambito energetico sarà tesa a: svolgere diagnosi energetiche delle utenze (immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi);
- gestione di osservatori di politiche o azioni pubbliche;
- elaborazione di studi o analisi delle politiche economiche, sociali e culturali;
- gestione e partecipazione a progetti o programmi europei, nazionali ed internazionali anche in raggruppamento con altri soggetti;
- reperimento e/o gestione di fondi comunitari e di altri fondi pubblici di finanziamento di politiche pubbliche;
- sviluppo di progetti e processi volti al miglioramento in termini di sostenibilità della mobilità;
- azioni rivolte alla qualificazione economica o sociale del territorio.

L'AESS potrà, altresì, compiere ogni ulteriore atto o operazione utili a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in altre associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria.
L'Associazione potrà svolgere ogni attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e conforme alle previsioni del contratto stipulato con la Commissione Europea stipulati e stipulandi.

ART. 3 Soci

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, ordinari sovventori e onorari.
Sono soci fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione ovvero subentrano nella identica posizione di uno dei precedenti soci fondatori, assumendone, conseguentemente, tutti i relativi diritti ed obblighi e, in particolare, impegnandosi a versare la quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.
I soci fondatori potranno effettuare i conferimenti, in tutto o in parte, in denaro o in natura. Alla data del presente statuto i soci fondatori sono: Comune di Modena, Provincia di Modena e il socio fondatore subentrante Città Metropolitana di Bologna.
La Provincia di Modena in virtù dei meriti acquisiti fin dalla costituzione dell'Associazione è socio fondatore benemerito pertanto è dispensata dal versamento della quota associativa

annuale e conserva il diritto di voto.
Sono soci ordinari i soggetti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione e che si impegnano a versare una quota annuale pari a totali Euro 520,00 (cinquecentoventi).
La domanda di ammissione all'Associazione come soci ordinari deve essere presentata al Presidente ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Sono soci ordinari sovventori i soci ordinari che si impegnano a versare una quota associativa annuale minima pari a totali Euro 1.520,00 (millecinquecentoventi) ovvero nella diversa misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, al fine di sostenere le attività istituzionali della Associazione ed ai quali, in ragione del loro apporto, saranno riconosciuti servizi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli forniti ai soci ordinari definiti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed identificati dal Direttore.
Fermi restando i servizi aggiuntivi ed ulteriori determinati dal versamento di una maggior quota, tale maggiorazione non andrà a modificare la percentuale di voti assegnata a ciascun socio ordinario sovventore in Assemblea Generale, che comunque sarà pari a quella dei soci ordinari non sovventori.
Sono soci onorari le Associazioni riconosciute e gli Enti legalmente costituiti, operanti sul territorio nazionale, che abbiano finalità di ricerca scientifica, di trasferimento tecnologico di tutela dell'ambiente o dei consumatori e comunque si occupino di materie affini agli scopi associativi di AESS, che si impegnino a contribuire agli scopi dell'Associazione.
La domanda di ammissione del socio onorario deve essere accettata dal consiglio di amministrazione. Lo status di socio onorario è gratuito e non è soggetto a decadenza.
Tutti i soci hanno diritto di voto secondo i criteri indicati nel successivo art. 8.
La qualifica di socio si perde per recesso, estinzione o per radiazione deliberata dall'Assemblea qualora ricorrano gravi motivi ed in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno previa diffida.
Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.
ART. 4 Ammissione a seguito di vicende associative
Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova Associazione ovvero di fusione per incorporazione in AESS di una o più Associazioni ai sensi e per gli effetti dell' art. 2501 e seguenti codice civile, gli associati della Associazione di nuova costituzione ovvero dell'Ente incorporato o degli Enti incorporati si impegnano ad acquisire, per i primi due anni successivi alla data di efficacia della fusione, lo status di soci ordinari sovventori assumendo, conseguentemente, i relativi diritti ed obblighi fra i quali, in particolare, l'impegno a versare una quota associativa annuale minima pari a totali Euro 1.520,00 (millecinquecentoventi).

Per gli associati degli Enti incorporati che acquisiscono lo status di soci ordinari sovventori il termine di cui all'art. 3, limitatamente al primo anno è prorogato al 31 dicembre.
La mancata corresponsione della quota annuale minima pari a totali Euro 1.520,00 (millecinquecentoventi), innanzi indicata, determina la perdita dello status di socio ordinario sovventore e, conseguentemente, dei diritti connessi a tale status.
I servizi aggiuntivi ed ulteriori, rispetto a quelli forniti ai soci ordinari, resi in favore dei soci ordinari sovventori saranno identificati dal Direttore e definiti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ente incorporante.
A far data dal terzo anno successivo alla efficacia della fusione i soci ordinari sovventori, al pari di quelli puramente e semplicemente ordinari, avranno la facoltà di sottoscrivere annualmente almeno dieci quote associative pari a totali Euro 520,00 (cinquecentoventi), ma in tale ipotesi non potranno beneficiare dei servizi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli forniti ai soci ordinari.
ART. 5 Fondo di dotazione
Il Fondo di Dotazione dell'Associazione è costituito da:
- conferimenti iniziali dei soci fondatori;
- quote associative versate da tutti i soci fino all'anno 2005;
- conferimenti, a qualsiasi titolo, dei soci fondatori subentranti nell'anno in cui subentrano;
- patrimonio netto degli Enti incorporati.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.
Il Fondo di Dotazione è destinabile dal Consiglio di Amministrazione all'acquisizione di beni a patto che esso ammonti ad almeno Euro 40.000,00 (quarantamila) di cui almeno Euro 20.000,00 (ventimila) indisponibili e vincolati, a garanzia dei terzi.
ART. 6 Fondo di gestione
L'Associazione non ha scopo di lucro.
Il Fondo di Gestione, con il quale l'Associazione finanzia le proprie attività, è composto da:
- i conferimenti di tutti i soci non espressamente destinati a Fondo di Dotazione;
- i contributi erogati da enti pubblici e dall'Unione Europea;
- i contributi degli sponsor;
- i proventi di gestione;
- ogni altro introito comunque conseguito.
ART. 7 Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, se ed in quanto nominato;
- il Comitato di indirizzo e controllo.
ART. 8 Assemblea generale
L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli associati e le sue

deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
Nell'Assemblea il 50% (cinquanta per cento) dei voti è assegnato ai soci fondatori, che attualmente sono pari a tre, onde a ciascun socio fondatore spetta il 16,667% (sedici virgola seicentosessantasette per cento); il rimanente 50% (cinquanta per cento) è suddiviso tra i soci ordinari, ordinari sovventori ed onorari, qualunque ne sia il numero nel tempo.
La variazione del numero dei soci ordinari, ordinari sovventori ed onorari comporta la rideterminazione della percentuale di voti assegnata ad ognuno di essi, fermo restando che la loro quota totale non potrà superare la metà (50%) dei voti dell'Assemblea.
Ogni associato partecipa alle sedute dell'Assemblea a titolo gratuito.
Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da soggetto associato o non associato per delega scritta, che deve essere conservata dall'Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche una delega a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e non oltre il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
L'Assemblea Generale nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso.
L'Assemblea, inoltre, autorizza, nel rispetto delle previsioni statutarie, l'eventuale assunzione di partecipazione al capitale di terzi.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci oppure la maggioranza del Consiglio di Amministrazione ovvero il Direttore.
Le convocazioni sono fatte con avviso spedito per posta elettronica o PEC, pervenuto almeno cinque giorni prima della data fissata.
E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo Presidente e Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione.
L'espressione dei voti di ciascun Associato può avvenire in via elettronica, per corrispondenza anche elettronica ovvero direttamente in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e con la maggioranza dei voti.
In seconda convocazione la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto di voto, tenendo presente - ai fini del quorum deliberativo - la percentuale espressa da ciascuna categoria di soci ai sensi dei precedenti commi di questo articolo.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tenendo presente - ai fini del quorum deliberativo - la percentuale espressa da ciascuna categoria di soci ai sensi dei precedenti commi di questo articolo.
Per approvare il Regolamento generale per il funzionamento degli organi dell'Associazione e le sue eventuali modifiche successive occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto.
ART. 9 Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea:
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- determina annualmente gli indirizzi di sviluppo dell'Associazione tenendo conto del parere del Comitato di Indirizzo e Controllo (rif. art. 9 bis);
- nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso;
- stabilisce la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- decide le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- decide sulla radiazione dei soci;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione;
- nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne sceglie il Presidente;
- modifica lo Statuto;
- approva il Regolamento generale per il funzionamento degli organi dell'Associazione e le sue eventuali modifiche successive;
- autorizza, nel rispetto delle previsioni statutarie, l'eventuale assunzione di partecipazione al capitale di terzi;
- nomina i membri del Comitato di Indirizzo e Controllo proposti dai

soci ordinari.
ART. 9BIS Comitato di Indirizzo e Controllo e suoi compiti
Il comitato di indirizzo e controllo è composto da un rappresentante per ogni socio fondatore oltre che da ulteriori altri due rappresentanti dei soci ordinari.
Il comitato di indirizzo e controllo dura in carica 3 anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato triennale.
I membri proposti dai soci ordinari sono nominati dall'assemblea.
Il comitato di indirizzo e di controllo si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza dei propri membri, esso è costituito validamente quando siano presenti almeno tre suoi membri.
Il comitato di indirizzo e di controllo ha i seguenti compiti:
- indirizza l'associazione rispetto agli obiettivi sia economici che qualitativi che essa deve perseguire;
- verifica l'attuazione da parte dell'associazione delle normative sia pubblicistiche che privatistiche ad essa applicabili, in particolare l'attuazione del piano triennale di trasparenza, l'attuazione del piano triennale anticorruzione, l'attuazione del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- vigila sul corretto operato dell'associazione con particolare riferimento al rispetto dell'oggetto sociale e delle norme statutarie;
- relaziona sugli obiettivi sia economici che qualitativi che l'Associazione deve perseguire, e sullo stato di attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consuntivo.
Il comitato di indirizzo e di controllo al fine di esercitare i propri compiti convoca l'organismo di vigilanza costituito ai sensi del Dlgs. 231/2001.
La carica di membro del Comitato di Indirizzo e Controllo è gratuita.
ART. 10 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) membri, che possono essere scelti anche tra soggetti che non rivestono la qualifica di socio o di legale rappresentante di enti associati.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un periodo, stabilito dall'Assemblea Generale all'atto della nomina, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e possono essere revocati per giusta causa, qualora si siano verificate inadempienze nei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso sono nominati ed eventualmente revocati dall'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione:
- nomina, nel proprio seno, il Vicepresidente;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le procedure interne annesse alla prevenzione della

corruzione e alla trasparenza;
- decide sulla destinazione e sull'utilizzo, parziale o totale, del Fondo di dotazione;
- predispone il programma e il piano annuale delle attività e i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Direttore;
- delibera sulla approvazione della domanda di ammissione presentata dai soci ordinari, ordinari sovventori e soci onorari - delibera sulla entità della quota annuale minima che si impegnano a versare tutti i soci ordinari, gli ordinari sovventori, i fondatori, nonché sui servizi aggiuntivi ed ulteriori, rispetto a quelli forniti ai soci ordinari, riconosciuti in favore dei soci ordinari sovventori;
- nomina il Direttore;
- nomina i membri del Comitato Scientifico, ai sensi del successivo art. 10;
- approva i regolamenti interni non attribuiti alla competenza dell'Assemblea ovvero gli analoghi atti comunque denominati, volti a disciplinare il funzionamento dell'Associazione;
- può delegare a singoli componenti del Consiglio specifiche funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Direttore lo ritengono opportuno e comunque almeno 2 (due) volte all'anno.
Alla convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente con avviso scritto via posta elettronica o PEC, pervenuto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.
La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta presso la sede dell'Associazione.
Ferma restando la redazione del verbale in esito a ciascuna riunione, sia fisica che telematica, l'espressione dei voti di ciascun Consigliere può avvenire in via elettronica, per corrispondenza anche elettronica ovvero direttamente in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza qualificata (due terzi) dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza qualificata (due terzi) dei presenti. Gli amministratori che, senza fondati motivi, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Ai Consiglieri e al Vice-presidente è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e con le modalità stabilite con apposito regolamento.

ART. 11 Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, inclusa l'esecuzione di tutte le

delibere del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente convoca l'Assemblea Generale e il Consiglio di Amministrazione, ne definisce l'ordine del giorno e ne regola i lavori.
I poteri del Presidente spettano, in caso di indisponibilità o impossibilità all'esercizio della carica, al Vice-presidente.
Al Presidente è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e con le modalità stabilite con apposito regolamento.
ART. 12 Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da non oltre 12 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che sceglie tra esperti di chiara fama in campo energetico-ambientale provenienti dalle più importanti istituzioni pubbliche e private, e dai Dirigenti Responsabili dei Settori competenti del Comune e della Provincia di Modena e della Città Metropolitana di Bologna, che ne sono componenti di diritto.
Il Comitato ha compiti di consulenza ed esprime parere motivato, non vincolante, sul piano e sul programma annuale proposti dal Direttore, prima che vengano sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Direttore dell'Associazione.
Resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per i membri del Comitato è previsto un gettone di presenza, il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
L'Associazione potrà inoltre istituire ulteriori comitati scientifici nelle discipline oggetto della propria azione qualora ritenuto rilevante ed utile ai fini delle predette attività, in questo caso le nomine saranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale dell'Associazione, sulla base dei criteri di competenza e qualità dei curriculum.
ART. 13 Collegio Sindacale
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno, in base alla loro competenza in campo contabile e fiscale su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio, se nominato, rimane in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio. I sindaci hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisino delle irregolarità, hanno il potere e il dovere di richiamare il Consiglio di Amministrazione all'adempimento dei propri obblighi, comunicando all'Assemblea i rilievi fatti.
L'Assemblea determina l'entità del compenso destinato ai sindaci.
ART. 14 Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra candidati in possesso dei necessari requisiti di competenza tecnica, amministrativa e manageriale, previa selezione ad evidenza pubblica su proposta di un nucleo di valutazione concordemente designato dai Soci Fondatori, che provvede all'esame dei curricula

presentati e all'effettuazione di un eventuale colloquio coi candidati alla carica.
Il Direttore è legato all'Associazione da un contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, in sede di prima nomina assoggettato ad un periodo di prova di durata annuale o da un contratto di diritto privato a tempo indeterminato. Al Direttore è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e con le modalità stabilite con apposito regolamento.
Il Direttore è il responsabile della gestione dell'Associazione, ha autonomia gestionale e decisionale e rende conto al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione dell'attuazione del piano annuale.
Il Direttore:
- elabora e propone il programma ed il piano annuale delle attività dell'Associazione nonché i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile sia degli aspetti organizzativi sia di quelli finanziari dell'Associazione;
- convoca il Comitato Scientifico e partecipa ai suoi lavori, acquisendone il parere consultivo sul programma e sul piano annuale di attività;
- convoca inoltre, nei casi di particolare urgenza o qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Assemblea Generale;
- cura, promuove ed è responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione e dei rapporti con le organizzazioni tecnico-scientifiche, gli enti pubblici, le imprese e gli operatori professionali impegnati nel settore energetico;
- sviluppa le relazioni internazionali dell'Associazione al fine di realizzare il programma di attività nei tempi e con le modalità previste;
- tiene inoltre i rapporti con le altre Agenzie energetiche al fine di realizzare forme di collaborazione di reciproco interesse;
- relaziona al comitato di indirizzo e di controllo sulle materie di competenza di quest'ultimo;
- per conto dell'Associazione partecipa, gestisce, coordina e dirige progetti di ricerca, professionali o innovativi di rilievo nazionale e/o internazionale.

ART. 15 Personale
Il personale necessario al funzionamento dell'Associazione può essere reperito sia mediante distacco di dipendenti o collaboratori dei Soci fondatori, sia ricorrendo ad assunzioni esterne, a tempo pieno o part-time.
Per la selezione di personale esterno a tempo determinato e indeterminato si procederà in conformità a quanto previsto dalle procedure interne vigenti.

ART. 16 Bilanci
L'esercizio associativo ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e presentato all'Assemblea degli associati per

l'approvazione entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.
Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla conclusione, ovvero sei qualora particolari esigenze lo richiedano.

ART. 17 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al precedente art.8, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera inoltre sulla devoluzione del patrimonio, destinandolo a finalità di utilità generale.
Nell'ipotesi di liquidazione dell'Associazione, i soci fondatori acquisiranno tutti i diritti, anche commerciali, sui dati, sugli studi e sugli elaborati, compresi i software e banche dati eventualmente sviluppati, che pertanto non potranno essere utilizzati o citati se non previo consenso dei legali rappresentanti dei soci fondatori.
Qualora lo scioglimento si renda necessario per l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea, agli adempimenti di cui sopra si provvederà in conformità al Codice Civile.
In caso di scioglimento dell'Associazione si provvederà in conformità all'art. 6 del DPR 361/2000.

ART. 18 Norme finali

Tutte le controversie fra i soci e fra questi e gli organi dell'Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla composizione da parte di un arbitro, scelto di comune accordo fra le parti.
In caso di mancato accordo, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Modena.
L'arbitro deciderà secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura e la sentenza sarà inappellabile.

ART. 19 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.

Firmato: BRIGHENTI Benedetta
FUSCO Giuliano Notaio (sigillo)

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 34 è approvata** all'unanimità con n. 17 voti favorevoli (Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Dichiaro chiusa la votazione e ne programmo l'esito: 17 presenti, 17 favorevoli. il Consiglio approva. Prego i colleghi scrutatori di sollecitare i Consiglieri collegati a rispondere agli appelli. Dichiaro aperta la votazione per l'immediata eseguibilità della stessa Delibera, prego Segretario.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che l'immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 34 è approvata** all'unanimità con n. 17 voti favorevoli (Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Dichiaro chiusa la votazione: 17 presenti 17 favorevoli, il Consiglio approva. Passiamo dunque al punto 3 che è un debito fuori bilancio di euro 300,00. No, di euro 7.933 di cui 6.000 per onorari, 300 spese generali, 152 cassa avvocati, 1.441 Iva. Prego Consigliera.

La Consigliera MICHETELLI CRISTINA. Sì, grazie Sindaco, allora dunque sì, questo è un debito fuori bilancio che deriva da una sentenza della Corte dei Conti, il fatto riguarda un nostro dipendente, un nostro dirigente che era stato sottoposto ad accertamento contabile da parte delle Corte dei Conti per quanto riguarda la nota vicenda che abbiamo già portato qua in Consiglio, abbiamo transatto, che riguardava l'acquisto della sede, della nostra ex Provincia, di Città Metropolitana, la sede di Ribotta. La Corte dei Conti ha accertato l'assoluta estraneità del nostro dipendente ai fatti, quindi ha riconosciuto che non c'era assolutamente alcuna responsabilità contabile e quindi in virtù del rapporto di dipendenza e della, diciamo, tecnicamente non è un'assoluzione, ma insomma un'estraneità a quelli che sono i fatti, Città Metropolitana deve farsi carico di quelle che sono le spese appunto legali del dipendente, quindi le spese sono state liquidate in 6.000 euro, più spese generali (*...parola non chiara…)*, e quindi in tutto sono 7.993,44. Ricordo sempre come ogni volta, che quando si tratta di queste spese legali derivanti comunque da procedimenti, debbono essere per forza portate in Consiglio come debito fuori bilancio, ma l'accantonamento c'è, il fondo c'è, è però un passaggio tecnico che richiede la legge, quindi non c'è niente di allarmante, ma è la procedura appunto richiesta dalla legge. Quindi chiedo perciò che appunto si venga a riconoscere, per queste motivazioni, di disporre appunto a carico di Città Metropolitana il pagamento della somma complessiva di 7.993,44 e di dichiarare appunto questo atto immediatamente eseguibile, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Ci sono interventi, dichiarazioni di voto a proposito? Allora dichiaro aperta la votazione.

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lett. a) comma 1, dell'art. 194 del D.lgs n. 267/2000, derivante dalla Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 58/2023 - che dispone a carico della CMRC le spese legali relative alla causa in materia di accertamento di responsabilità contabile del dipendente A.C. per un importo complessivo di € 7.993,44 (di cui € 6.000,00 per onorari, € 300,00 per spese generali, € 252,00 per cassa avvocati e € 1.441,44 per IVA).

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 79 del 25.05.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lett. a) comma 1, dell'art. 194 del D.lgs n. 267/2000, derivante dalla Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 58/2023 - che dispone a carico della CMRC le spese legali relative alla causa in materia di accertamento di responsabilità contabile del dipendente A.C. per un importo complessivo di € 7.993,44 (di cui € 6.000,00 per onorari, € 300,00 per spese generali, € 252,00 per cassa avvocati e € 1.441,44 per IVA)";

Vista:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025";

Visto:

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025";

Premesso che:

il Dott. A.C., già dipendente dell'allora Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) con la qualifica di "Direttore Generale" è risultato imputato nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 78863 del Registro di Segreteria della Corte dei Conti - Sezione

Giurisdizionale per la Regione Lazio, derivante dalla condotta dallo stesso tenuta nell'ambito della vicenda relativa all'acquisto di un immobile da adibire a "sede unica" degli uffici del predetto Ente;

l'apertura del procedimento di responsabilità penale è scaturito per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di compiti d'ufficio;

con nota protocollo n. 41954 del 15.03.2023 l'Avvocatura dell'Ente ha comunicato ai diversi Uffici dell'Amministrazione la decisione pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio nella Camera di Consiglio del 4.11.2021, depositata il 27.01.2023, ai sensi dell'art. 103 del Codice di Giustizia Contabile (D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016);

con Sentenza n. 58/2023 la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, ha assolto da ogni addebito l'ex Dirigente dell'allora Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale), Dott. A.C., nell'ambito del giudizio di responsabilità iscritto al n. 78863 del Registro di Segreteria, ponendo a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale le spese di lite, liquidandole in € 6.000,00 oltre spese generali (5%) IVA e CPA come per legge, in favore del medesimo ex dipendente;

Visto il preavviso di parcella, emesso dallo Studio Legale "Sandulli" in qualità di legale del Dott. A.C. per la somma complessiva di € 7.993,44 (di cui € 6.000,00 per onorari, € 300,00 per spese generali, € 252,00 per cassa avvocati e € 1.441,44 per IVA);

Considerato che, in esecuzione della sopra citata Sentenza n. 58/23, il Servizio 1 dell'UC1, con determinazione dirigenziale R.U. n. 1242 del 21.04.2023, ha provveduto a prenotare sul capitolo 110012 – art. 6 – anno 2023 – prenotazione n. 80123/2023, a favore del Dott. A.C., la somma di € 7.993,44, prevedendo che solo a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio provvederà ad adottare la determinazione dirigenziale di impegno di spesa definitivo e, successivamente, a disporre il pagamento della suddetta somma;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto derivante dalla Sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 58/2023 - che dispone a carico della Città metropolitana di Roma Capitale le spese legali relative alla causa in materia di accertamento di responsabilità contabile del dipendente A.C. iscritta al n. 78863 del Registro di Segreteria, pronunciata in data 4.11.2021 con assoluzione del suddetto dipendente e depositata in data 27.01.2023, per un importo complessivo di € 7.993,44 (di cui € 6.000,00 per onorari, € 300,00 per spese generali, € 252,00 per cassa avvocati e € 1441,44 per IVA);

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a)

del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, in data 24.05.2023;

Atteso che la 1^ Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 07.06.2023;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Trattamento Giuridico, sorveglianza sanitaria obbligatoria" dell'U.C. "Risorse Umane" Dott.ssa Sabrina Montebello ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'U.C. "Risorse Umane" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto derivante dalla Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 58/2023 - che dispone a carico della Città metropolitana di Roma Capitale le spese legali relative alla causa in materia di accertamento di responsabilità contabile del dipendente A.C. iscritta al n. 78863 del Registro di Segreteria, pronunciata in data 4.11.2021 con assoluzione del suddetto dipendente e depositata in data 27.01.2023, per un importo complessivo di € 7.993,44 (di cui € 6.000,00 per onorari, € 300,00 per spese generali, € 252,00 per cassa avvocati e € 1.441,44 per IVA);

di dare atto che la somma sopra indicata, conseguente a debiti fuori bilancio, trova imputazione come segue:

€ 7.993,44 sul capitolo 110012 art. 6 – anno 2023 – prenotazione n. 80123/2023;

di dare atto, altresì, che il Servizio 1 dell'U.C. Risorse Umane provvederà ad inviare il presente atto agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 35 è approvata con** n. 13 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e n. 6 voti astenuti (Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Di Stefano Marco, Ferrarini Massimo, Giammusso Antonio, Proietti Antonio)

Il Presidente PIERLUIGI SANNA. Sono presenti 19 Consiglieri, con 13 voti favorevoli e 6 astenuti, il punto è approvato. Metto in votazione ora l'immediata eseguibilità dello stesso, prego Segretario, la votazione è aperta.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che l'immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 35 è approvata con** n. 14 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e n. 5 voti astenuti (Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Ferrarini Massimo, Giammusso Antonio, Proietti Antonio).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Dichiaro chiusa la votazione. Impossibile non notare che in una votazione piuttosto neoclassica, il Consigliere Angelucci è sempre il barocco.

Il Consigliere ANGELUCCI MARIANO. Grazie, grazie, più rinascimentale presidente, Vicesindaco.

Il Presidente PIERLUIGI SANNA. Quindi diciamo più classicista. Con 19 presenti, 14 favorevoli, 5 astenuti, il Consiglio approva. Passiamo dunque all'ultimo punto che è il punto 4: "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" con Decreto Ministeriale dell'ottobre 21, alle linee progettuali del PINQuA, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono confluite in un secondo momento, la modifica di integrazione allo schema di atto d'obbligo della Città Metropolitana, i soggetti attuatori, approvato con Delibera consiliare 22 del 15.03.2022. Io nella mia qualità di delegato al PNRR potrei anche illustrarla tranquillamente, ma c'è anche il consigliere Pucci collegato, non so se vuole aggiungere come delegato alla pianificazione qualcosa anche lui rispetto alla Delibera, che comunque è passata in Commissione.

Il Consigliere PUCCI DAMIANO. Ma brevissimamente, insomma, Vicesindaco semplicemente per sottolineare che le modifiche che vengono trattate questa sera dal Consiglio permetteranno di usufruire del 10 percento dell'acconto che noi abbiamo già ricevuto, quindi la modifica è, diciamo, è strumentale a questo tipo di passaggio, serviva una modifica del nostro accordo con gli enti attuatori, per fare in modo che si potesse dare il via a questa prima fase, facendo in modo di trasferire queste risorse che sono già a disposizione di Città Metropolitana, questo è quanto.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere. Aggiungo che naturalmente ricordiamo i Comuni beneficiari che sono stati approvati nella scorsa consiliatura, insomma, Monterotondo è già ad un punto avanzato, come ad un punto avanzato è anche Civitavecchia, Monterotondo e Civitavecchia sono ad un punto più avanzato, Frascati e Albano registrano una

difficoltà, faccio naturalmente appello ai Consiglieri d'opposizione perché il cambio di vertice in Regione sta rallentando le procedure di firma della convenzione tra Comuni ed Ater, quindi su questo chiunque di noi possa dare una mano è piacevolmente invitato a farlo. Prego Consigliere Di Stefano, ne ha facoltà.

Il Presidente DI STEFANO MARCO. No, solo, non ho capito bene una cosa, perché mi sembra di capire che qui si dà un acconto ai Comuni.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Abbiamo ricevuto noi l'acconto dal Governo, ma nella convenzione non era previsto di darlo ai Comuni, quindi glielo trasferiamo, visto che poi loro debbono fare i lavori.

Il Consigliere DI STEFANO MARCO. Mi scusi ma i Comuni come fanno a stare in stato avanzato (*... parola non chiara...)* senza avere i fondi.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. No, no, in stato avanzato di progettazione e burocratico, non di lavori, i lavori non sono ancora partiti.

Il Consigliere DI STEFANO MARCO. Ma sono state espletate le gare?

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. I Comuni hanno a loro volta fatto convenzione, per esempio Civitavecchia, hanno convenzionato con Ater.

Il Consigliere DI STEFANO MARCO. Esatto, e l'Ater ha già espletato la gara perché se…

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Non credo.

Il Consigliere DI STEFANO MARCO. Io invece credo proprio di sì, mi chiedo come è possibile se noi gli diamo un acconto in questo momento, a me risulta, gradirei se gli uffici potessero fare una verifica su questa cosa.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Assolutamente, lo verifichiamo subito.

Il Consigliere DI STEFANO MARCO. A quanto mi risulta invece la gara è stata già espletata e aggiudicata.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Sì, sì, sì, sì. C'è il Direttore del dipartimento, sospendiamo due minuti così il Consigliere Di Stefano può avere tutte quante le risposte alle sue domande.

La seduta viene sospesa per alcuni minuti

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Riprendiamo il Consiglio, prego Segretario per l'appello.

Procedutosi da parte del Segretario Generale all'appello nominale, risultano presenti n. 19 Consiglieri (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Capobianco Angelo, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. 19 presenti la seduta è valida. Ci sono interventi?

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Sì, ho alzato la mano io, sono Capobianco.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Prego Consigliere Capobianco, ne ha facoltà, prego.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Grazie mille. Allora io parto con un presupposto, mi ero ripromesso come Consigliere metropolitano di non fare interventi topici sui propri Comuni, ma a parlare della Città Metropolitana, ma purtroppo mi rendo conto che questo non è possibile perché oggi noi votiamo un acconto preso dal PNRR per quanto riguarda anche il Comune di Monterotondo. Secondo me c'è un problema di fondo, che io in qualche maniera devo segnalare, perché si dà un acconto a una struttura che non è un edificio residenziale, ma è un centro servizi per l'area industriale che presenta al suo interno alcuni spazi uso foresteria che sono passati come residenziali. Ora, questa consigliatura deve sapere che questo centro servizi non ha vissuto mai vita facile da quando è stato costruito, perché in realtà esiste già ma è bloccato a causa di un importante danno strutturale, che è un errore progettuale, che ha bloccato la realizzazione di questo centro, che esiste come volume, e che ha portato un danno di più di 10.000.000 di euro, quindi c'è un danno sopra questo centro servizi, un danno che è stato rivolto alla comunità. Ora il Comune se ne esce, diciamo ripulito da questa situazione, chiedendo i fondi del PNRR per riparare i danni che loro stessi hanno commesso nel realizzare questa struttura. Io vi segnalo che dal mio punto di vista c'è qualcosa che non va sia nell'interpretazione di questa struttura, che dal mio punto di vista non è un ATER ma presenta soltanto alcuni appartamenti per uso foresteria, ma in realtà è uno spazio per le start up, per gli uffici, per far ripartire l'area ... *(...parola non chiara...)* sia per il fatto che questo centro servizi è stato miracolato da qualcosa che invece ha procurato un danno importante alla comunità, quindi la domanda che mi pongo è su quale base è stata valutata questa struttura tale da far rientrare nel PNRR la struttura stessa, visto che in realtà il danno, che è stato provocato dal Comune, dovrebbe essere ripagato dal Comune stesso e non dal PNRR, che non deve essere un salvagente ma deve essere uno strumento di riqualificazione sulla base di una necessità che è quella in questo caso dei PINQuA, cioè degli appartamenti. Quindi a questo punto, la situazione per me è abbastanza delicata, perché se io avessi avuto la volontà di votare favorevolmente questa Delibera, mi trovo in una situazione di estremo imbarazzo a fare questo, a meno che poi oggi non decidiate di ritirare questa Delibera e di ripresentarla stralciata dal centro servizi, in modo tale che io possa votare la parte che interessa realmente le abitazioni residenziali e quello che io non ritengo che sia un edificio residenziale ma ritengo che sia un edificio per uffici con appartamenti a uso foresteria, questo è quanto, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Capobianco, non essendoci presenti in aula né la Vicesindaca Zotta né la Sindaca Raggi, vuole provare a rispondere lei alla sua domanda, visto che lei era qui in organico quando è stato dato il contributo al Comune di Monterotondo? Prova a rispondere lei?

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Non ho capito chiedo scusa, può ripetere la domanda?

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Dicevo, non essendo presenti in aula né la Sindaca Raggi, né la Vicesindaca Zotta.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Questo cosa c'entra?

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. L'unico che può rispondere a questa sua domanda era lei che era Capo di Gabinetto, se si risponde da solo.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Allora, uno io non ero Capo di Gabinetto, quindi sta pigliando proprio una cantonata che finisce qua e inizia qua, perché io non sono mai stato Capo di Gabinetto di Città metropolitana.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. L'avevo promossa io *(... parola non chiara...)*

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Ah, la ringrazio perché è molto gentile, molto gentile. *...(intervento fuori microfono)... ... (parola non chiara)...*Capo di Gabinetto, ma avevamo uffici. Ora, ribadisco, io sto ponendo una questione e la ridico.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Io le rispondo che il contributo è stato dato nella scorsa consiliatura.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Questa non è una risposta.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Oggi noi votiamo un acconto, lei ci deve dire ... *(parola non chiara) ...*

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Ma voi avete la possibilità. Io ho visto invece, io vi sto dando un'indicazione perché io allora non ero Consigliere, quindi non potevo assolutamente prendere e condizionare la base e le scelte che venivano fatte, io ero soltanto un collaboratore, ero solo un collaboratore, oggi sono Consigliere del Movimento 5 Stelle e vi indico che c'è un problema, vi sto chiedendo, voi cosa fate?

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Io le rispondo che il contributo è stato dato nella precedente consiliatura, dove io ero Consigliere d'opposizione e lei stava al Governo.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Va bene, allora possiamo pure parlare del Torrino, che è stato fatto nella precedente consiliatura e noi siamo stati costretti a dover sistemare un danno che è stato provocato da voi. Ma di che stiamo parlando? Ma che cosa c'entra questo?

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Oggi noi votiamo l'acconto, quindi sull'acconto lei…

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Io vi sto proponendo di stracciare la Delibera, *...(intervento fuori microfono)...* io vi sto proponendo di stracciare la Delibera, di eliminare il centro servizi e di emettere una Delibera specifica, in cui io posso votare negativamente per il voto del centro servizi e positivamente per tutto il resto, questa è la mia proposta.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Ma lei, lei ci chiede di entrare nel merito di una questione che non è all'Ordine del Giorno.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Che devo fare io? *...(intervento fuori microfono)...* Ma scusatemi, ma anch'io che faccio? Secondo voi, secondo voi io mi tengo una questione che secondo me è un'indicazione importante, me la tengo per me perché, perché è così? Allora vuol dire che la mia attività di Consigliere metropolitano finisce così.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Se il PINQuA fosse stato amministrato da noi, secondo lei sarebbe andato soltanto a quattro comuni? L'avremmo fatto come col PUI, avremmo diciamo soddisfatto le esigenze di tutto il territorio.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Stiamo giocando a ping-pong, ho capito. No, va bene, Vicesindaco lei sta giocando come al solito come conosce bene le regole della politica, e va bene.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Io non gioco con nessuno.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. E va bene ho capito, ho capito.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Gioco soltanto con mia figlia.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Io ho capito che c'è stato.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Vicesindaco posso? Sono Ferrarini, poi posso? Mi prenoto.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Sì, sì, penso che abbiamo concluso. Quindi, soltanto per atto formale, per precisazione formale, la proposta, questa discretissima e modestissima Presidenza, la ritiene inaccettabile, perché la proposta entra nel merito di una questione che è stata già approvata, stasera si vota l'acconto del 10 percento, quindi atteniamoci su questa parte della discussione. Mi pare che avesse chiesto la parola Ferrarini, prego ne ha facoltà.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Sì, Vicesindaco io una domanda volevo rivolgere a questo punto non so se al Segretario d'aula o a chi di dovere insomma. *...(intervento fuori microfono)...* Che cos'è? Sento un rumore di sottofondo. Mi sentite?

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. No, è il Consigliere che ha il microfono acceso.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Vabbè, dicevo rispetto a quanto detto dal Consigliere Capobianco, mah, io volevo porre un quesito al Segretario d'aula insomma, io mi chiedo, visto che il PINQuA tra l'altro mi sembra che non sia destinato soltanto al discorso abitativo ma alla qualità della vita in generale, perché in alcune circostanze, in alcuni ambiti, interviene anche sulle migliorie di altra natura che non quella della semplice ristrutturazione delle strutture abitative, intese come ATER in questo caso, quindi mi chiedo, cioè, questo tipo di intervento va a cozzare con le finalità del bando? Cioè questa è la domanda che pongo per comprendere e far comprendere meglio all'aula il dubbio, il problema sollevato dal Consigliere, in modo che sgombriamo il campo da equivoci.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Prego Consigliere Marini ne ha facoltà.

Il Consigliere MARINI NICOLA. Sì, grazie Presidente. Io non vorrei intervenire sul punto perché, insomma, stiamo discutendo perché l'oggetto del voto è decidere se il nostro Consiglio Metropolitano acconsente ad anticipare il 10 percento ai Comuni interessati, visto che comunque sono già nella disponibilità di cassa del nostro ente, questo è il motivo della votazione, perché se poi uno deve fare dietrologia, rimettersi a fare la cronistoria, tra l'altro abbiamo tutti qua la Delibera, ci stanno 8 o 10 pagine di premesse in cui raccontano tutta la storia di questo finanziamento, che ovviamente è datata almeno di due anni, due anni e mezzo. Allora, tutte queste questioni io, collega, posso anche comprendere i suoi dubbi, le sue perplessità, però ovviamente sarebbero dovute essere esaminate nel

momento di cui l'ente acconsentiva a prendersi carico delle richieste degli enti locali promotori e portarle all'attenzione dei finanziatori, che tra l'altro sono della Comunità Europea, per cui penso che siamo in ritardo di un po' di mesi per discutere l'opportunità o meno di finanziare, la giustezza o meno del finanziare questi interventi, o l'opportunità o la correttezza, se proprio vogliamo dire. Mi pare che siamo ormai su fasi di attuazione e quindi il chiedersi se è giusto o era sbagliato, se era opportuno o meno, se era oggettivo o meno, siamo ben oltre, le ripeto, comprendendo anche le sue perplessità, che probabilmente sono dovute anche a dinamiche locali, però ormai il problema qui è semplicemente decidere se l'ente Città Metropolitana va ad anticipare ai Comuni interessati questo 10 percento che serve ad attivare i progetti di cui stiamo parlando. Ovviamente per quanto ci riguarda siamo favorevoli, visto anche le difficoltà in cui versano le casse dei Comuni e quindi dare loro l'opportunità di poter avere anticipate spese di progettazione, le spese di ... *(parola non chiara)...*, l'espletamento della gara e quant'altro, penso che facciamo un servizio meritevole per quelle che sono le esigenze dei Comuni da noi da noi rappresentati, ripeto tutto il resto, pur comprendendola, pur volendole venire dietro, però ormai si parla d'altro, non è più questione di merito, ormai si va sull'attuazione e quindi è difficile anche comprendere la richiesta che ha fatto di scorporare uno dei progetti, perché fa parte di un progetto integrato che la Città Metropolitana ha fatto suo.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Marini. In risposta al Consigliere Ferrarini, se posso, cercando di essere il più possibile esaustivo, ricordo che con Decreto del Sindaco Metropolitano numero 21 del 12 marzo del 21, avente appunto ad oggetto il PINQuA, c'è stata l'approvazione delle proposte di intervento presentate dai Comuni, un'adesione totale della Città Metropolitana quindi alle proposte, che sono state approvate intervento per intervento, quindi il bando è stato un bando al quale si è partecipato e tutte le proposte sono state accettate e regolarmente finanziate. Nello specifico, se interessa, il numero delle unità abitative che si vanno a riqualificare, proprio a Monterotondo raggiunge il numero più alto perché sono 255 le unità abitative di Monterotondo, 70 quelle di Civitavecchia e 158 sommate quelle dei Castelli Romani.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Se posso Vicesindaco, è stato più che esaustivo, è stato più che esaustivo e mi sembra che 255 unità abitative rappresentino qualcosa in più di una foresteria, motivo per cui, insomma, credo che, e in questo modo faccio anche l'intervento se mi concede qualche istante in più.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Prego, prego, assolutamente.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Quindi dico, 255 unità abitative, che è il numero più alto, rappresentino qualcosa in più di una foresteria, ma soprattutto io credo che l'importanza di questa Delibera, che in questo modo consentirà di varare progetti che altrimenti avrebbero subito uno stop proprio per la carenza di risorse a disposizione, per poter dare il là, visto che tra l'altro i tempi sono stretti perché se non vado errato stiamo con una scadenza per la rigenerazione al 31 luglio, giorno in cui deve essere stato fatto addirittura l'affidamento, quindi c'è il periodo per l'approvazione del progetto definitivo e poi per l'affidamento. Io ritengo che già siamo, per esempio nel mio paese ho avuto modo di dirlo, nella mia città ho avuto modo di dirlo in Consiglio Comunale, a mio avviso già stiamo procedendo con ampio ritardo e spero che si faccia in tempo, motivo per cui questa Delibera ha un carattere di urgenza assoluto. Faccio solo un inciso, che non vuole essere su questioni localistiche, ma accetto e colgo l'invito del Vicesindaco di spronare quanto più possibile l'interlocuzione tra il nuovo management ovviamente della Società Regionale e i Comuni, cosa che non ci è stata detta in Consiglio Comunale ad Albano dal Sindaco, che invece sere fa, due sere fa, su richiesta nostra, ha convocato proprio sul PNRR il Presidente del Consiglio Marini, un Consiglio Comunale ad hoc, ci è stato detto che tutto andava bene, di questa cosa ne eravamo all'oscuro, la ringrazio Vicesindaco di averci

informato di questa difficoltà, comunque detto ciò ovviamente io le anticipo un nostro voto favorevole alla Delibera all'oggetto, la ringrazio. Buonasera.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Ferrarini. Io sono stato investito ieri del problema, appena sono stato investito, diciamo nello stile che ci contraddistingue in quest'aula, ho tentato di socializzarlo in modo tale da risolverlo prima possibile, visto che parliamo di case popolari e della vita delle famiglie e delle persone che soffrono. Prego Consigliere Giammusso ne ha facoltà.

Il Consigliere GIAMMUSSO ANTONIO. Io anzitutto ritengo esaustiva la sua risposta Vicesindaco, anzi invito la classe dirigente, nonostante i problemi della burocrazia che stiamo vivendo, anche delle materie prime, l'aumento, che c'è proprio un punto nevralgico importante nel nuovo codice degli appalti è l'introduzione della destinazione del principio del risultato, quindi anche in base a questo cerchiamo di avere più coraggio, cerchiamo di andare avanti, perché la gente ce lo chiede, il PINQuA è stato anche un indirizzo voluto all'epoca dal Sottosegretario Alessandro Morelli della Lega, quindi cerchiamo di dare coraggio, cerchiamo di andare avanti e di non perdere tempo, perché la gente merita risposte e guardiamo in avanti e voliamo alto, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Giammusso. Vi sono interventi, dichiarazioni di voto?

Voce indistinta. Vicesindaco se posso.

Voce indistinta. Sì, per dichiarazioni di voto.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Chi è che ha chiesto? Ci son due voci accavallate.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Capobianco, però se c'è qualcun altro per me è uguale.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Prego Consigliere Capobianco ne ha facoltà.

Voce indistinta. Angelucci favorevole.

Il Consigliere CACCIOTTI STEFANO. Vicesindaco, per un breve intervento.

Il Consigliere CAPOBIANCO ANGELO. Allora, per dichiarazioni di voto, allora 255 appartamenti sono compresi due progetti, il centro residenziale e le case per popolari, quindi per chiarire questo aspetto qua, in modo tale che il centro per l'impiego, il centro servizi di Monterotondo, ha un numero di foresterie e poi ci sono le case residenziali che sono un altro progetto, e quindi la somma fa 255. Detto ciò, io la proposta l'ho fatta solamente sul centro servizi e non su tutte le abitazioni popolari, non mi salterebbe mai in mente di mettermi contro un progetto delle abitazioni popolari, perché ritengo che è una necessità, però purtroppo, a conti fatti, ho fatto una richiesta che era forse un po' sui generis, me ne rendo conto, ma cercavo in qualche modo di salvare e dare logicità anche al mio intervento, questo non può essere fatto, preferisco astenermi dal voto e mantenere una linea finché chiaramente questa questione non verrà chiarita anche nelle sedi del Comune stesso di Monterotondo, grazie mille.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi?

Il Consigliere CACCIOTTI STEFANO. Vicesindaco, avevo chiesto parola io per un breve intervento se posso.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Mi pare sia il Consigliere Cacciotti che parla?

Il Consigliere CACCIOTTI STEFANO. Sì, sono io Vicesindaco.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Prego.

Il Consigliere CACCIOTTI STEFANO. No, brevissimamente io vorrei attenermi al punto all'Ordine del Giorno, fermo restando il mio orientamento favorevole a questo tipo di interventi, anzi auspico in futuro che ci sia maggiore collaborazione con la Regione Lazio, con le ATER, per estenderli, per riqualificare, efficientare questi edifici, che nella maggior parte dei casi sono invivibili, quindi restituire dignità e vivibilità alle persone che vivono negli alloggi popolari, però in ogni caso il nostro voto è favorevole anche perché più volte abbiamo sollecitato, anche al responsabile del procedimento questa Delibera, perché a nostra volta sollecitati dagli enti locali sulla difficoltà che avevano di erogare le anticipazioni per le progettazioni e sui ritardi che inevitabilmente a cascata ci sarebbero stati, che poi effettivamente ci sono stati per le progettazioni, quindi vorrei ringraziare l'Architetto Piacenza per il lavoro che ha svolto, per la disponibilità mostrata, per i chiarimenti che ci ha dato in questi ultimi mesi in cui il nostro gruppo si è più volte fatto portavoce di questa istanza, quindi volevo aggiungere alle parole del mio Capogruppo anche le mie, dichiarando il nostro voto favorevole chiaramente.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Cacciotti. Ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Bene, dichiaro aperta la votazione, prego Segretario.

OGGETTO: "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare" Art. 1, commi 437-443, legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395 - Decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 383 - Linea progettuale PINQuA - M5C2 – Investimento 2.3" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Modifica ed integrazione dello schema di Atto d'obbligo tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Soggetti attuatori approvato con Delibera consiliare n. 22 del 15/03/2022.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 80 del 29.05.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare" Art. 1, commi 437-443, legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395 - Decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 383 - Linea progettuale PINQuA - M5C2 – Investimento 2.3" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Modifica ed integrazione dello schema di Atto d'obbligo tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Soggetti attuatori approvato con Delibera consiliare n. 22 del 15/03/2022;

Visti:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2020, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

in particolare, la Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimento 2.3 - Programma Innovativo della qualità dell'abitare – progetti generali del P.N.R.R.;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

gli Operational Arrangements (OA), siglati il 28 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

l'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 - come modificato dal D.M. 23 novembre 2021 - recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

il Decreto-Legge 17 maggio 2022 n.50 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 recante “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2022 recante "Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178";

il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 avente ad oggetto: Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175;

il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 18 novembre 2022 n. 160 avente ad oggetto "Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili";

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2023, recante, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023, recante, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023";

il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;

il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato2 marzo 2023 n. 52 recante "Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022";

la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

la Circolare 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

la Circolare 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

la Circolare 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)",

la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota

di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del Decreto-Legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

la Circolare 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

la Circolare 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

la Circolare 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

la Circolare 14 giugno 2022, n. 26 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.";

la Circolare 21 giugno 2022, n. 27 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";

la Circolare 11 agosto 2022, n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

la Circolare 21 settembre 2022, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50";

la Circolare 22 settembre 2022, n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR";

la Circolare 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

la Circolare 17 ottobre 2022, n. 34 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

la Circolare 9 novembre 2022, n. 37 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del Decreto-Legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post";

la Circolare 22 marzo 2023, n. 11 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target";

la Circolare 14 aprile 2023, n. 16 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT.";

la Circolare del 27 aprile 2023 n.19 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 30 del 16/03/2023 recante "Approvazione Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza del Soggetto attuatore Città metropolitana di Roma Capitale";

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto rilancio;

il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. decreto semplificazioni;

il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. decreto agosto;

il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. decreto sostegni-bis;

il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’art. 10 - Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni – che costituisce la base giuridica per l’attuazione delle procedure;

il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

la Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2020)»;

in particolare i commi 437 e seguenti dell’articolo 1 della citata legge n. 160/2019, ai sensi dei quali, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è istituito il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, la cui ultima annualità di finanziamento è stabilita nel 2033;

il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;

il Decreto ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439, dell’articolo 1, della citata Legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l’Alta Commissione per provvedere all’esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 438, della Legge n. 160 del 2019 e all’esito, predisporre, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Decreto direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

il Decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, n. 386 concernente l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito PNRR) a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 8 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;

il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173 con il quale si dispone che il "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" assume la denominazione di "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Visto inoltre:

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023" con la quale il Consiglio metropolitano ha adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2023;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27.03.2023 recante: "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27.03.2023 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12.04.2023 "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22.05.2023 recante "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2022";

Considerato:

che il comma 437 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* - prevede che "*…Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie*

e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)";

che il comma 438 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che *"[...] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale; b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018; c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano."*;

che per tali finalità il comma 443 dell'articolo 1 della stessa legge prevede che *"[...] Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033."*;

che in attuazione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 285 del 16 novembre 2020, concernente "Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" è stato definito un Programma da finanziare con l'importo complessivo di 853,81 milioni di euro al fine di

concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e all'incremento della qualità dell'abitare;

che tra i soggetti eleggibili al finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 438, lettera a), della Legge 160/2019, che possono presentare proposte di interventi per le finalità di cui all'articolo 2 del Decreto Interministeriale sono individuate le Città metropolitane prevedendo che queste possano presentare fino a tre proposte che, ancorché rappresentative di una strategia complessiva, individuano in maniera specifica gli interventi e le misure ricadenti nel territorio della città capoluogo e/o i comuni contermini ricompresi nel perimetro metropolitano;

che il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 15870 del 17/11/2020 definisce le modalità e tempi di presentazione delle proposte;

che il sopracitato decreto interministeriale n. 395/2020 all'articolo 3 comma 1, lett. b) stabilisce che possono presentare richiesta di finanziamento le Città metropolitane;

che con Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 12/03/2021 avente ad oggetto "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare" Art. 1, commi 437-443, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e Decreto Interministeriale 16 settembre 2020, n. 395 – Approvazione delle proposte di intervento presentate dai Comuni della Città metropolitana - Adesione della Città metropolitana di Roma Capitale" sono state approvate le proposte di intervento presentate dai Comuni della Città metropolitana e dalle Ater territoriali:

- la proposta presentata dall'Ater Civitavecchia, prot. n CMRC-2021-0036268 pervenuta in data 08/03/2021 e afferente il progetto denominato "Progetto riqualificazione urbana quartiere San Liborio" per un importo pari ad € 14.765.163,00;
- la proposta presentata dal Comune di Monterotondo e dall'Ater Provincia di Roma, prot. n CMRC-2021-38371 pervenuta in data 11/03/2021 e afferente il progetto denominato "PINQUA Monterotondo" per un importo pari ad € 14.870.013,97;
- la proposta presentata dal Comune di Albano Laziale, prot. n CMRC-2021-0037459 pervenuta in data 10/03/2021 e afferente il progetto denominato "Proposta intervento Località Pavona." per un importo pari ad € 4.670.000,00;
- la proposta presentata dal Comune di Frascati, prot. n CMRC-2021-0035142 pervenuta in data 07/03/2021 e afferente il progetto denominato "Riqualificazione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale sociale e delle aree periferiche, miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali" per un importo pari ad € 10.330.000,00;

che le proposte formulate da Ater Civitavecchia e congiuntamente dal Comune di Monterotondo e Ater Provincia di Roma sono individuate quali progettualità individuali, mentre quelle formulate dai Comuni di Albano Laziale e di Frascati sono proposte afferenti ad un programma integrato di rilievo metropolitano;

dato atto che le proposte di Albano Laziale e di Frascati sono state ricondotte nell'ambito di un unico progetto/intervento integrato;

che con Decreto n. 21/2021 il Sindaco metropolitano ha disposto di aderire al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, come individuato dal citato Decreto interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 attraverso la presentazione delle tre proposte sopra elencate;

che con Decreto del Sindaco metropolitano n. 21/2021 è stato nominato - quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le proposte complessive da candidare a finanziamento sull'avviso pubblico "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" - il Direttore del Dipartimento VI, Arch. Massimo Piacenza, attualmente Dipartimento IV, "Pianificazione strategica e Governo del Territorio", autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche su elementi non sostanziali ed è stato disposto che la competente struttura tecnica del Dipartimento IV, ponga in essere gli atti necessari alla partecipazione al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare tramite la presentazione delle istanze di finanziamento, ivi compresa la procedura di registrazione sul portale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;

che tra le proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell'abitare (PINQuA), pubblicate sul sito del MIMS, risultano tre progetti della Città metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad Euro 44.479.879,40;

che con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 36 del 30 luglio 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L." sono state iscritte nel Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021, le risorse pari ad € 44.479.879,40;

che, a seguito del D.M. 6 agosto 2021, le risorse relative al PINQuA sono state finanziate dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR, (Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare");

che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 7 ottobre 2021, n. 383 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (Codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale n. 395/2020, nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario, per un ammontare complessivo di € 2.820.007.519,85;

che, ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 383/2021 - Proposte ammesse Progetti "ordinari" - sono state ammesse n. 3 proposte presentate dalla Città metropolitana di Roma Capitale:

1. Id pinqua 493 Comune di Monterotondo e Ater Provincia di Roma "PINQUA Monterotondo" per € 14.794.316,60 (id intervento 1805 - CUP H99J20001290001 - punteggio 39,3579);
2. Id pinqua 479 Ater Civitavecchia "Progetto riqualificazione urbana quartiere San Liborio" per € 14.765.162,80 (id intervento 1681 - CUP H39J21000510007 - punteggio 36,7196);
3. Id pinqua 581 Castelli Romani per € 14.920.400,00 (punteggio 34,1175):

a. Comune di Frascati "Riqualificazione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale sociale e delle aree periferiche, miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali" (id intervento 1935 – CUP I19J21000440001);
b. Comune di Albano Laziale "Proposta intervento Località Pavona" (id intervento 2030 – CUP D18I21000150001);

che con Atto n. 8 del 29/11/2021 il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale ha confermato la delega all'Arch. Massimo Piacenza, Direttore del Dipartimento IV, per la compilazione e l'invio della documentazione relativa al PINQuA;

che con nota Prot.15078 del 23/11/2021 il MIMS precisa che l'impegno al rispetto temporale del 31 marzo 2026 è inderogabile per gli interventi finanziati o cofinanziati da risorse del Programma PINQUA e che eventuali rimodulazioni della proposta originaria devono essere motivate dai tempi più contenuti per la realizzazione degli interventi dettati dal PNRR e devono mantenere le finalità della proposta ammessa, con particolare riguardo alla qualità dell'abitare;

che con nota Prot. 48044 del 26/11/2021 e CMRC-2021-0182052 del 02/12/2021 è stata trasmessa la documentazione relativa alla proposta del Comune di Monterotondo e dall'Ater Provincia di Roma afferente l'intervento denominato "PINQUA Monterotondo" (ID PINQuA 493), ovvero l'accettazione del finanziamento e il cronoprogramma aggiornato e la delega al Direttore Arch. Massimo Piacenza disposta con Atto n. 8 del 29/11/2021 del Sindaco di Città metropolitana di Roma Capitale;

che con nota Prot. CMRC-2021-0181422 dell'01/12/2021 è stata trasmessa la documentazione relativa alla proposta dell'Ater Civitavecchia afferente l'intervento denominato "Progetto riqualificazione urbana quartiere San Liborio" (ID PINQuA 479), ovvero l'accettazione del finanziamento e il cronoprogramma aggiornato e la delega al Direttore Arch. Massimo Piacenza disposta con Atto n. 8 del 29/11/2021 del Sindaco di Città metropolitana di Roma Capitale;

che con nota Prot. CMRC-2021-0181610 dell'01/12/2021 e CMRC-2021-0183103 del 03/12/2021 è stata trasmessa la documentazione relativa alla proposta afferente l'intervento denominato "Progetto Integrato dei Castelli Romani" (ID PINQuA 581), costituito all'unione delle proposte formulate dai Comuni di Albano Laziale (ID Intervento 2030) e Frascati (ID Intervento 1935), rispettivamente denominate "Proposta intervento Località Pavona" e "Riqualificazione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale sociale e delle aree periferiche, miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali", ovvero l'accettazione del finanziamento e il cronoprogramma aggiornato e la delega al Direttore Arch. Massimo Piacenza disposta con Atto n. 8 del 29/11/2021 del Sindaco di Città metropolitana di Roma Capitale;

che con Decreto Direttoriale n. 804 del 20/01/2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "PINQuA - Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie" sono stati definitivamente ammessi a finanziamento i progetti ordinari elencati nell'Allegato 1 (Allegato A), nel quale è altresì indicato l'importo del finanziamento concesso e l'importo dell'acconto erogabile, pari al 10% dell'importo ammesso a finanziamento:

1. Id pinqua 493 Comune di Monterotondo e Ater Provincia di Roma "PINQUA Monterotondo" per € 14.794.316,60 (id intervento 1805 - CUP H99J20001290001);
2. Id pinqua 479 Ater Civitavecchia "Progetto riqualificazione urbana quartiere San Liborio" per € 14.765.162,80 (id intervento 1681 - CUP H39J21000510007);
3. Id pinqua 581 Castelli Romani per € 14.920.400,00:

a) Comune di Frascati "Riqualificazione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale sociale e delle aree periferiche, miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali" (id intervento 1935 – CUP I19J21000440001);

b) Comune di Albano Laziale "Proposta intervento Località Pavona" (id intervento 2030 – CUP D18I21000150001);

che, ai sensi dell'Allegato A, gli obiettivi - milestone/target - associati all'intervento di riferimento da raggiungere sono:

1. numero unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione):

- Monterotondo: 255;
- Civitavecchia: 70;
- Castelli romani: 158;

2. Metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno:

- Monterotondo: 50.820;
- Civitavecchia: 86.000;
- Castelli romani: 24.953;

che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto direttoriale n. 804/2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per ogni proposta ammessa a finanziamento, è necessario procedere con la stipula della Convenzione tra il Soggetto beneficiario PINQuA e l'Amministrazione responsabile;

che, ai sensi dell'art. 8 del Decreto direttoriale n. 804/2022 il Soggetto beneficiario PINQuA si impegna a regolare i propri rapporti con i Soggetti attuatori PINQuA attraverso la stipula di specifiche Convenzioni/Atti d'obbligo, volte a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione delle proposte;

che con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 15/03/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione MIMS-CMRC e lo schema di Atto d'obbligo che disciplina i rapporti e gli obblighi tra la CMRC e i Soggetti attuatori, per la realizzazione delle tre proposte finanziate:

1. Id pinqua 493 Comune di Monterotondo e Ater Provincia di Roma "PINQUA Monterotondo" per € 14.794.316,60 (id intervento 1805 - CUP H99J20001290001);
2. Id pinqua 479 Ater Civitavecchia "Progetto riqualificazione urbana quartiere San Liborio" per € 14.765.162,80 (id intervento 1681 - CUP H39J21000510007);
3. Id pinqua 581 Castelli Romani per € 14.920.400,00:

a. Comune di Frascati "Riqualificazione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale sociale e delle aree periferiche, miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali" (id intervento 1935 – CUP I19J21000440001);
b. Comune di Albano Laziale "Proposta intervento Località Pavona" (id intervento 2030 – CUP D18I21000150001);

così come confermate nelle comunicazioni di accettazione del finanziamento trasmesse ai sensi del DM 383/2021, contenenti il cronoprogramma rimodulato secondo i termini recati dal PNRR;

Dato atto:

che in data 24 marzo 2022 sono state sottoscritte le Convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Città metropolitana di Roma Capitale;

che in data 16 maggio 2022 sono stati sottoscritti gli Atti d'obbligo tra la CMRC e i Soggetti attuatori dei singoli interventi finanziati (Comune di Monterotondo e Ater Provincia di Roma, Ater Civitavecchia, Comune di Frascati e Comune di Albano Laziale):

1. Id pinqua 493 Comune di Monterotondo e Ater Provincia di Roma "PINQUA Monterotondo" per € 14.794.316,60 (id intervento 1805 - CUP H99J20001290001);

2. Id pinqua 479 Ater Civitavecchia "Progetto riqualificazione urbana quartiere San Liborio" per € 14.765.162,80 (id intervento 1681 - CUP H39J21000510007);

3. Id pinqua 581 Castelli Romani per € 14.920.400,00:

   a) Comune di Frascati "Riqualificazione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale sociale e delle aree periferiche, miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali" (id intervento 1935 – CUP I19J21000440001);

   b) Comune di Albano Laziale "Proposta intervento Località Pavona" (id intervento 2030 – CUP D18I21000150001);

Considerato che in riferimento alle erogazioni finanziarie, all'Articolo 4, comma 2, delle Convenzioni sottoscritte tra il MIMS e la CMRC, è previsto che:

2. Il contributo viene erogato sulla base dell'importo ammesso a finanziamento secondo le specifiche modalità individuate dall'art. 2 del Decreto MEF dell'11 ottobre 2021:

a) Acconto del 10% dell'importo ammesso a finanziamento così come individuato nel decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;

b) Una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo della spesa della proposta, sulla base delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario PINQuA, attestanti lo stato di avanzamento finanziario della proposta e l'avanzamento degli indicatori progettuali associati a milestone/target di riferimento per la proposta, come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n, 178, previa trasmissione della documentazione prevista dal comma 3 dell'art. 4 del decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 e riportate nel successivo art. 5 della presente Convenzione.

c) Quota a saldo sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi facenti parte della proposta (finanziati o cofinanziati dal PINQuA) ed il raggiungimento della quota parte, di pertinenza della proposta, di milestone/target associati all'intervento di riferimento, attraverso i pertinenti indicatori, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

negli Atti d'obbligo sottoscritti fra la CMRC e i Soggetti attuatori dei singoli interventi finanziati, Comune di Monterotondo e Ater Provincia di Roma, Ater Civitavecchia, Comune di Frascati e Comune di Albano Laziale, in riferimento alle modalità di erogazioni finanziarie, non è stata prevista

la regolamentazione del trasferimento dell'acconto di cui al punto a) dell'art. 4 comma 2 delle Convenzioni sopra richiamate;

Dato atto:

che con la Determinazione Dirigenziale n. RU 4284 del 30/12/2022 è stata effettuata una ricognizione relativa all' attuazione degli interventi e degli accertamenti/impegni di risorse, nella quale è stato dato atto che in relazione al totale della quota ammessa al finanziamento pari ad € 44.479.879,40 la CMRC ha incassato un importo pari al 10% per un totale di € 4.447.988,00 così ripartiti:

ID Intervento	Soggetto attuatore	CUP	Importo acconto
1805	Comune di Monterotondo	H99J20001290001	€ 1.029.438,63
	Ater Provincia di Roma		€ 449.993,07
1681	ATER Civitavecchia	H39J21000510007	€ 1.476.516,25
2030	Comune di Albano	I19J21000440001	€ 459.040,00
1935	Comune di Frascati	D18I21000150001	€ 1.033.000,00

che, con la nota prot. n. 0014594 del 21-04-2023, acquisita agli atti con prot. CMRC-2023-0064988 del 21-04-2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel sottolineare il valore dei Programmi PINQuA come una delle misure più importanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza affidate al medesimo Ministero, rileva alcuni disallineamenti rispetto ai tempi stabiliti per la realizzazione del Programma, ed al fine di risolvere le discordanze emerse e perseguire il buon esito dello stesso, invita i Soggetti Attuatori a segnalare eventuali criticità emerse nell'ambito dei singoli interventi;

che, pertanto, il Direttore del Dipartimento IV, in qualità di rappresentante di Città metropolitana di Roma Capitale - Soggetto beneficiario e soggetto attuatore di primo livello del Programma PINQuA, ha provveduto a richiedere a tutti i Soggetti attuatori di secondo livello, di comunicare tempestivamente le eventuali criticità riscontrate negli interventi di rispettivo interesse da segnalare al Ministero, che ha trasmesso con nota prot. n. CMRC-2023-0069555 del 03-05-2023;

che, dall'analisi delle criticità segnalate si rileva, in particolare, quella relativa alle modalità di erogazione dei finanziamenti, già oggetto di appositi incontri e corrispondenza con i Soggetti attuatori di secondo livello, ed in particolare sulle modalità di trasferimento dell'acconto del 10% dell'importo ammesso a finanziamento così come individuato nel decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 anticipato alla Città metropolitana e da trasferire ai soggetti attuatori di secondo livello;

che, con le recenti modifiche normative intervenute con il decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, il Governo ha introdotto misure di ulteriore semplificazione ed accelerazione delle procedure strumentali all'attuazione del PNRR andando a modificare anche le procedure di gestione finanziaria, prevedendo la possibilità di disporre di anticipazioni, anche oltre la misura base del 10%, da destinare ai soggetti attuatori, sulla base di richieste motivate avanzate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi;

che pertanto, in considerazione delle esigenze manifestate dai soggetti attuatori di secondo livello, al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione degli interventi e di superare alcune

delle criticità rilevate, si ritiene opportuno provvedere alla modifica ed integrazione dello Schema di Atto d'obbligo approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 15.03.2022, introducendo l'Articolo 5bis, denominato – Erogazione finanziaria dell'Acconto – come di seguito specificato, e oggetto dell'allegato denominato ALLEGATO 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto:

Art. 5bis - EROGAZIONE FINANZIARIA DELL'ACCONTO -

1. Il contributo relativo all'acconto di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) della Convenzione sottoscritta tra il MIMS (oggi MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e la Città metropolitana di Roma Capitale, verrà trasferito nelle casse del soggetto attuatore di secondo livello sulla base dell'importo di progetto indicato all'art.3 del presente atto, alla presentazione della richiesta di pagamento e nel rispetto degli obblighi, indicati all'art. 4.

2. Il soggetto attuatore di secondo livello si impegna a finalizzare le somme ricevute a titolo di acconto, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente alla realizzazione degli interventi previsti nel presente atto ed è pienamente responsabile di un eventuale non coerente utilizzo delle stesse (anche per cause di forza maggiore).

3. Il soggetto attuatore di secondo livello dovrà rimborsare a Città metropolitana di Roma Capitale le somme erogate a titolo di acconto in caso di mancata conforme realizzazione degli interventi previsti nel presente atto, di revoca del finanziamento o di grave violazione degli obblighi assunti all'art. 4, ed a risarcire a Città metropolitana di Roma Capitale anche il maggior danno derivante.

che si ritiene necessario procedere, all'approvazione dello schema di Articolo 5bis – Erogazione finanziaria dell'Acconto, quale integrazione degli Atti d'obbligo sottoscritti per le tre proposte finanziate tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Soggetti attuatori dei singoli interventi finanziati:

1. Id pinqua 493 Comune di Monterotondo e Ater Provincia di Roma "PINQUA Monterotondo" per € 14.794.316,60 (id intervento 1805 - CUP H99J20001290001);

2. Id pinqua 479 Ater Civitavecchia "Progetto riqualificazione urbana quartiere San Liborio" per € 14.765.162,80 (id intervento 1681 - CUP H39J21000510007);

3. Id pinqua 581 Castelli Romani per € 14.920.400,00:

a) Comune di Frascati "Riqualificazione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale sociale e delle aree periferiche, miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali" (id intervento 1935 – CUP I19J21000440001);

b) Comune di Albano Laziale "Proposta intervento Località Pavona" (id intervento 2030 – CUP D18I21000150001);

che l'approvazione dello schema di Articolo 5bis – Erogazione finanziaria dell'Acconto -quale integrazione degli Atti d'obbligo sottoscritti per le tre proposte finanziate tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Soggetti attuatori dei singoli interventi finanziati è di competenza del Consiglio metropolitano, secondo quanto previsto dall'art.18, comma 2, lettera l) dello Statuto della Città

metropolitana di Roma Capitale, che prevede, tra le attribuzioni del Consiglio, l'approvazione di Convenzioni tra i Comuni e la Città metropolitana;

che il nuovo Articolo 5 bis – Erogazione finanziaria dell'Acconto - quale integrazione degli Atti d'obbligo sottoscritti tra il Soggetto beneficiario PINQuA e i Soggetti attuatori dei singoli interventi sarà sottoscritto dal Sindaco metropolitano in qualità di Rappresentante legale dell'Ente;

che si ritiene necessario porre in essere la clausola d'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza di provvedere al superamento delle criticità;

che gli eventuali impegni di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale saranno assunti nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio dell'Ente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

che la presente deliberazione non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio della Città metropolitana di Roma Capitale;

Ritenuto di non dover procedere alla richiesta di parere della Conferenza metropolitana, atteso che l'integrazione da apporre allo schema di atto d'obbligo di cui alla deliberazione n. 22 del 15/03/2022 riguarda gli atti d'obbligo già sottoscritti dalla Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni quali soggetti attuatori e, pertanto, interventi già in corso di esecuzione;

Atteso che la 1^ Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 07.06.2023;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento IV "Pianificazione strategica e governo del territorio" Arch. Massimo Piacenza ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di dare atto - come disposto dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 7 ottobre 2021, n. 383 di approvazione degli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili e dall'art. 2 del Decreto direttoriale 20 gennaio 2022, n. 804 "PINQuA – Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie"- delle n. 3 proposte della Città metropolitana di Roma Capitale, nell'ambito del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare", elencate nell'Allegato 1 ai decreti sopra citati:

1. Id pinqua 493 Comune di Monterotondo e Ater Provincia di Roma "PINQUA Monterotondo" per € 14.794.316,60 (id intervento 1805 - CUP H99J20001290001);
2. Id pinqua 479 Ater Civitavecchia "Progetto riqualificazione urbana quartiere San Liborio" per € 14.765.162,80 (id intervento 1681 - CUP H39J21000510007);
3. Id pinqua 581 Castelli Romani per € 14.920.400,00:

a. Comune di Frascati "Riqualificazione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale sociale e delle aree periferiche, miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali" (id intervento 1935 – CUP I19J21000440001);
b. Comune di Albano Laziale "Proposta intervento Località Pavona" (id intervento 2030 – CUP D18I21000150001);

- di dare atto che le tre proposte della Città metropolitana di Roma Capitale sono "Finanziate dall'Unione europea – NextGenerationEU" in attuazione della linea progettuale "Programma Innovativo della qualità dell'abitare – M5C2 – Investimento 2.3" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- di dare atto che in data 24 marzo 2022 sono state sottoscritte le Convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nella qualità di Amministrazione responsabile e la Città metropolitana di Roma Capitale, quale Soggetto beneficiario PINQuA, al fine di disciplinare i rapporti e gli obblighi tra le Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento per la realizzazione delle tre proposte suddette;

- di dare atto che in data 16 maggio 2022 sono stati sottoscritti da Sindaco metropolitano gli Atti d'obbligo tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Soggetti attuatori dei singoli interventi finanziati;

- di dare atto che in relazione al totale della quota ammessa al finanziamento pari ad € 44.479.879,40 la CMRC ha incassato un importo pari al 10% per un totale di € 4.447.988,00 così ripartiti:

ID Intervento	Soggetto attuatore	CUP	Importo acconto
1805	Comune di Monterotondo	H99J20001290001	€ 1.029.438,63
	Ater Provincia di Roma		€ 449.993,07
1681	ATER Civitavecchia	H39J21000510007	€ 1.476.516,25
2030	Comune di Albano	I19J21000440001	€ 459.040,00
1935	Comune di Frascati	D18I21000150001	€ 1.033.000,00

- di dare atto che, in considerazione delle esigenze manifestate dai soggetti attuatori di secondo livello, al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione degli interventi e di superare alcune delle criticità rilevate, relative alle modalità di erogazione dell'Acconto di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) delle Convenzioni suddette, e nello specifico al fine di regolamentare le modalità di trasferimento della quota relativa all'Acconto del 10% dell'importo ammesso al finanziamento così come individuato nel decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 anticipato alla Città metropolitana e da trasferire ai soggetti attuatori dei singoli interventi, si rende necessario provvedere alla modifica ed integrazione dello Schema di Atto d'obbligo approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 15.03.2022, introducendo l'Articolo 5bis denominato - Erogazione finanziaria dell'Acconto -;

- di approvare lo schema di Articolo 5bis – Erogazione finanziaria dell'Acconto - denominato ALLEGATO 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, quale modifica ed integrazione agli Atti d'obbligo sottoscritti tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Soggetti attuatori dei singoli interventi;

- di dare atto che l'approvazione dello schema di Articolo 5bis – Erogazione finanziaria dell'Acconto - quale modifica ed integrazione agli Atti d'obbligo sottoscritti per le tre proposte finanziate, tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Soggetti attuatori dei singoli interventi, è di competenza del Consiglio metropolitano, secondo quanto previsto dall'art.18, comma 2, lettera l) dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, che prevede, tra le attribuzioni del Consiglio, l'approvazione di Convenzioni tra i Comuni e la Città metropolitana;

- di dare atto che la sottoscrizione dell'Articolo 5bis – Erogazione finanziaria dell'Acconto - quale modifica ed integrazione degli Atti d'obbligo sottoscritti tra la Città metropolitana, Soggetto beneficiario PINQuA e i Soggetti attuatori dei singoli interventi è di competenza del Sindaco metropolitano in qualità di Rappresentante legale dell'Ente.

ALLEGATO 1

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALL'ATTO D'OBBLIGO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROGETTO "_____", CUP _____, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA).

SOTTOSCRITTO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E IL SOGGETTO ATTUATORE_____ IN DATA _____

ARTICOLO 5bis

- EROGAZIONE FINANZIARIA DELL'ACCONTO -

1. Il contributo relativo all'acconto di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) della Convenzione sottoscritta tra il MIMS (oggi MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e la Città metropolitana di Roma Capitale, verrà trasferito nelle casse del soggetto attuatore di secondo livello sulla base dell'importo di progetto indicato all'art.3 del presente atto, alla presentazione della richiesta di pagamento e nel rispetto degli obblighi, indicati all'art. 4.

2. Il soggetto attuatore di secondo livello si impegna a finalizzare le somme ricevute a titolo di acconto, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente alla realizzazione degli interventi previsti nel presente atto ed è pienamente responsabile di un eventuale non coerente utilizzo delle stesse (anche per cause di forza maggiore).

3. Il soggetto attuatore di secondo livello dovrà rimborsare a Città metropolitana di Roma Capitale le somme erogate a titolo di acconto in caso di mancata conforme realizzazione degli interventi previsti nel presente atto, di revoca del finanziamento o di grave violazione degli obblighi assunti all'art. 4, ed a risarcire a Città metropolitana di Roma Capitale anche il maggior danno derivante.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 36 è approvata con** n. 18 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e n. 1 voto astenuto (Capobianco Angelo).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Se tutti i Consiglieri hanno votato dichiaro chiusa la votazione e ne proclamo l'esito. Presenti 19, favorevoli 18, astenuti 1. Il Consiglio approva. Dichiaro valida naturalmente la votazione, apro una votazione nuova per l'immediata eseguibilità, prego Segretario.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che l'immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 36 è approvata** con n. 18 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Lavalle Federica, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Pucci Damiano, Sanna Pierluigi) e n. 1 voto astenuto (Capobianco Angelo).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Se non ci sono Consiglieri che debbono ancora votare, dichiaro chiusa la votazione, con 18 favorevoli e 1 astenuto il punto anche nella sua immediata eseguibilità è approvato. Buona serata a tutti. Ho inviato la Consigliera Irato alla commemorazione di Fregosi, se fosse stato ancora vivo Fregosi ci sarebbero stati tutti, diciamo qualche scappellotto.

La seduta termina alle ore 19.40

Il Segretario Generale
F.to digitalmente
PAOLO CARACCIOLO

Il Vicesindaco metropolitano
F.to digitalmente
SANNA PIERLUIGI